

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE GAMBINI)

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1998

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dell' Agenzia italiana per il turismo (377)

d'iniziativa dei senatori PAPPALARDO, LARIZZA e MICELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme
quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese
turistiche (391)

**d'iniziativa dei senatori MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO,
CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO e VELTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Disciplina per il rilancio del turismo (435)

d’iniziativa dei senatori WILDE e CECCATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, e norme sull’accesso a talune professioni del turismo (1112)

d’iniziativa dei senatori COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI e CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655)

d’iniziativa dei senatori GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA, CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO, FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI e MIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882)

d’iniziativa dei senatori POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO, MONTAGNINO e GIARETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996

Carta dei diritti del turista (1973)

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell’innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090)

d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI, MAGGI e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

Modifica all’articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici (2143)

d’iniziativa dei senatori LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, LAURIA Baldassarre, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D’ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI e CORSI ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1997

Legge quadro sul turismo (2198)

**d’iniziativa dei senatori TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACE-
RATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO,
RECCIA, FLORINO e MARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1997

Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti
nel settore delle imprese turistiche (2932)

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1997

INDICE

Relazione	Pag. 6
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 13
– della 5 ^a Commissione permanente	» 14
Testo proposto dalla Commissione	» 16
Testo del disegno di legge n. 377	» 37
Testo del disegno di legge n. 391	» 42
Testo del disegno di legge n. 435	» 56
Testo del disegno di legge n. 1112	» 60
Testo del disegno di legge n. 1655	» 68
Testo del disegno di legge n. 1882	» 75
Testo del disegno di legge n. 1973	» 80
Testo del disegno di legge n. 2090	» 83
Testo del disegno di legge n. 2143	» 85
Testo del disegno di legge n. 2198	» 86
Testo del disegno di legge n. 2932	» 95

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una riforma della legislazione nazionale del turismo è imposta principalmente dalla necessità di adeguare e modernizzare le norme che regolano le attività turistiche italiane a fronte dei processi di trasformazione e di sviluppo che investono i mercati turistici su scala mondiale.

Si assiste infatti ad una costante crescita dei flussi turistici mondiali e tutte le previsioni indicano un loro straordinario sviluppo negli anni futuri. Nell'ottobre scorso, a Istanbul, nel corso della 12^a Conferenza annuale della Organizzazione mondiale del turismo si è avuta ulteriore conferma che il turismo è, e sarà ancora di più nei prossimi anni, il settore economico mondiale a maggiore espansione. Nel 1996 il flusso di viaggiatori nel mondo è stato di 549 milioni ed ha dato luogo ad un giro di affari pari a 429 miliardi di dollari; nel 2020 si prevede che i viaggiatori saranno 1 miliardo e 600 milioni, con un fatturato di oltre 2000 miliardi di dollari.

Una previsione di crescita annua costante ed assai elevata che registra tendenze di fondo della società contemporanea: accedo al turismo ed alla vacanza parti della popolazione mondiale finora escluse, la visita e la conoscenza di altri paesi e civiltà si impone come fatto di crescita culturale ed umana, la distanza e l'accessibilità di luoghi fino ad ora remoti è superata dalla diffusione dei trasporti e della ricettività.

Accanto a questa esplosione della domanda si presentano tuttavia nuovi mercati di destinazione turistica; nuovi paesi e nuove mete si candidano a conquistare quote sempre più consistenti dei nuovi flussi turistici.

L'Italia, che ancora oggi detiene la seconda posizione dietro agli USA per quanto

riguarda le entrate valutarie da turismo è già scivolata al quarto posto dopo Francia, USA e Spagna per ciò che concerne il numero di arrivi.

Insomma il rischio è che, nonostante l'indiscutibile vocazione turistica del nostro paese e il suo inestimabile patrimonio artistico, paesaggistico ed ambientale, la nuova fase di sviluppo che si apre non ci consegni più quel ruolo di protagonisti di primissimo piano per il quale sono ancora presenti tutte le potenzialità.

L'importanza del turismo per l'economia nazionale, infatti, è assai significativa. Nel 1996 l'insieme della spesa turistica in Italia è ammontata a 121.678 miliardi di lire di cui 44.041 miliardi ad opera di turisti stranieri, con una incidenza complessiva sul totale dei consumi finali interni pari al 10,4 per cento. L'Italia ha realizzato nel 1997 un volume di ricavi valutarie per l'*incoming* pari a 50.700 miliardi di lire con un aumento rispetto al 1996 del 10 per cento. Anche le elaborazioni dei dati, secondo gli schemi indicati dall'Organizzazione mondiale del turismo, segnalano una incidenza di rilievo del turismo sui principali indicatori dell'economia. Secondo i dati del 1995, il fatturato turistico rappresenterebbe il 13 per cento del prodotto interno lordo, mentre nel 1996 ammonterebbe a 1.853.000 il numero degli occupati nel settore, pari all'8,3 per cento del totale generale.

Il rilievo di questi dati richiama una riflessione sulle ragioni del rischio precedentemente sottolineato. Esse risiedono in una perdurante sottovalutazione del ruolo del turismo nell'economia nazionale ed in un assetto organizzativo e normativo obsoleto, improntato ad una vecchia legislazione che in alcuni casi risale ai primi decenni di questo secolo e che non è stata capace di

adeguarsi ai cambiamenti economici e sociali, che privilegia l'aspetto burocratico-amministrativo e di controllo sociale rispetto a quello di promozione dello sviluppo, che ignora le sfide dell'innovazione sotto il profilo dell'organizzazione dei mercati, della promozione, del *marketing*, sfide lungo le quali si sono attestati altri paesi nostri competitori.

Se è vero che segnali sempre più significativi si affacciano per la valorizzazione e l'innovazione nella gestione del nostro patrimonio culturale ed ambientale, le normative che hanno più attinenza con il turismo come fatto imprenditoriale e quelle attinenti alle imprescindibili funzioni pubbliche del settore, vedono invece il nostro paese ancora al palo e pregiudicano l'efficacia di ogni politica di sostegno, anche finanziario, al turismo nazionale.

La legge quadro n. 217 del 1983, ed il successivo parzialissimo aggiornamento del 1995, conseguente al *referendum* soppressivo del Ministero del turismo, alla prova dei fatti hanno segnato il loro fallimento. Non solo perchè a 15 anni di distanza vi sono ancora regioni che non hanno applicato neppure i punti principali di quella legge, ma anche perchè essa ha ingabbiato il turismo italiano in due diversi recinti che hanno condizionato e reso assai complessa la successiva attività legislativa di carattere regionale.

In primo luogo vi era in quella legge una impronta centralistica che ha svilito il ruolo decisivo del fattore territoriale come ambito di decisione e programmazione delle attività turistiche, imponendo dal centro una griglia molto rigida di norme sulla quale ricalcare la legislazione regionale; nello stesso tempo, non erano previsti meccanismi che consentissero al turismo italiano di dotarsi di una propria cifra identificativa sui mercati internazionali, di *standard* minimi di qualità a garanzia del consumatore nei vari campi dell'offerta dei servizi turistici.

In secondo luogo vi era la pretesa di normare per via legislativa tutti i fatti economici e professionali, fissando in una istanta-

nea scattata nel 1983 la dinamica economica del comparto turistico. La capacità propria di questo comparto di crescita e sviluppo produce, infatti, con continuità nuove tipologie di imprese e di professioni, non inquadrabili una volta per tutte in norme di legge, pena uno scollamento sempre più ampio fra le norme e la società reale.

Nasce da queste considerazioni l'approccio innovativo del testo proposto. Esso è il frutto di un lungo lavoro della Commissione, prima attraverso il comitato ristretto, poi in seduta plenaria.

Un lavoro che ha lasciato alle spalle la lettera dei numerosi disegni di legge presentati all'inizio della legislatura. Essi complessivamente risentivano di un impianto ancora di carattere centralistico; si trattava infatti di testi nati in un diverso clima culturale e politico, precedenti all'approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle sue decise scelte in direzione regionalista nonchè alla emanazione dei decreti legislativi ad essa conseguenti.

L'ampio impegno di audizioni, il confronto con i diversi attori economici, sociali ed istituzionali ha consentito di mettere a fuoco meglio gli obiettivi delle nuove norme e l'estensione dell'intervento abrogativo di vecchie disposizioni legislative del tutto superate.

Il testo contiene suggerimenti e proposte estrapolate dai testi in discussione; si è cercato di evitare l'introduzione di materie dissonanti rispetto al fine principale, che è quello di creare una legge di principi snella, che definisca con chiarezza le competenze dello Stato nella materia del turismo e contenga alcune norme di salvaguardia per i cittadini e per le imprese, in caso di inadempienza da parte delle regioni.

Le audizioni hanno contribuito a definire maggiormente i profili del testo unificato, in primo luogo per la necessità di accogliere la richiesta delle regioni intesa a contenere le materie trattate nell'ambito di quelle di stretta competenza statale. D'altro canto, le audizioni con le categorie economiche

hanno messo ancora una volta in rilievo l'altrettanto rilevante necessità di consolidare un quadro nazionale di riferimento per il turismo, almeno per alcune materie di preminente importanza, al fine di rilanciare e qualificare il sistema turistico italiano sul piano internazionale.

La scelta è stata perciò quella di procedere ad una radicale delegificazione di tutta la materia, affidando compiutamente e senza vincoli centralistici la potestà legislativa alle regioni, contenendo in provvedimenti di rango regolamentare, assunti con la partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le poche materie per le quali si ravvisa imprescindibile la determinazioni di *standard* di carattere nazionale.

A questa opera di riordino si è voluta affiancare una serie di strumenti innovativi che su diversi versanti, da quello delle procedure autorizzative per lo sviluppo delle attività imprenditoriali a quello della riforma dell'ENIT, da quello del sostegno alla domanda a quello della tutela dei diritti del turista, possano configurare una complessiva modernizzazione del settore.

Questo approccio innovativo assegna alla individuazione di principi generali cui uniformare la legislazione nazionale e regionale un ruolo decisivo. È in quest'ottica che è stato formulato il Capo I (Principi, competenze e strutture). Con l'articolo 1, vengono dichiarati in modo esplicito i principi, i soggetti, gli interessi preminenti della Repubblica italiana nella materia del turismo. Il primo riconoscimento è al ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per lo crescita culturale e sociale del paese e per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree depresse.

Si sottolinea come la legge abbia lo scopo di definire i principi fondamentali in materia di turismo, ma anche di individuare gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Ulteriori principi sui quali si fonda l'intervento della Repubblica sono:

la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali e dei beni culturali intesi quali volani di uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività turistiche;

il ruolo dei comuni a vocazione turistica nella promozione dell'accoglienza sotto il profilo della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane

il ruolo delle imprese turistiche nell'ambito delle politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e media impresa;

la promozione di politiche attive per l'accesso alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

la tutela del turista quale fondamento di ogni attività turistica pubblica e privata, anche tramite lo sviluppo di sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della qualità dell'accoglienza.

L'articolo 2 riguarda le competenze dello Stato e delle regioni in materia di turismo. Si stabilisce in primo luogo che fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Dipartimento del turismo continui a svolgere la sua attività, specificando tuttavia le funzioni ad esso assegnate (rapporti con l'Unione europea; coordinamento inter-settoriale delle attività turistiche, definizione delle modalità di organizzazione di un osservatorio sui mercati turistici, politiche di tutela del consumatore, indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale). In tal modo si mantiene in vita il Dipartimento del turismo fino alla riforma prevista dalla legge Bassanini (riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, accorpamento dei Ministeri), ma se ne ridefiniscono le funzioni rispetto a quanto previsto dalla legge n. 203 del 1995.

Si stabilisce inoltre il collegamento con l'articolo 44 del decreto legislativo 31 mar-

zo 1998, n. 112, che aveva fatto propri e riassunto i commi 3 e 4 del testo unificato licenziato dal comitato ristretto. Si precisa che le linee guida previste dall'articolo 44 possono essere comunque adottate decorsi 60 giorni dalla richiesta dei pareri indicati e che esse debbono essere aggiornate almeno ogni tre anni. Lo scopo è quello di delegificare numerose materie che in tal modo non sono sottoposte ad una normazione di carattere nazionale, che avrebbe il risultato di rendere rigide ed imm modificabili norme che, in un settore caratterizzato dalle molte sfaccettature e dalla grande velocità di cambiamento, quale è quello del turismo, potrebbero risultare una vera e propria ingessatura, come è già accaduto con la legge quadro attualmente in vigore.

Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal citato articolo 44, che contiene le linee guida, si assegnano alcuni compiti, tutti tesi a mantenere e consolidare il sistema turistico nazionale, attraverso l'individuazione dello *standard* dei servizi di informazione e accoglienza ai turisti, delle categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale, delle imprese e delle professioni per le quali sono stati istituiti elenchi regionali e per le quali sono definiti i requisiti di ammissibilità, degli *standard* minimi relativi alla classificazione alberghiera e alle altre forme di ricettività (anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei paesi europei), dei criteri e delle direttive per l'emanazione di una carta dei diritti del turista (sulla quale l'articolo 2 si sofferma successivamente per definirne i contenuti), l'istituzione di elenchi nazionali delle associazioni senza scopo di lucro, di indirizzi concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto il CIPE nell'ambito della programmazione nazionale, di indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero.

Infine, viene assegnato alle linee guida il compito di dettare indirizzi per la definizione di «comune a vocazione turistica».

Con il comma 5, viene poi istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dell'offerta turistica finalizzato:

al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista. Si intende con ciò promuovere una vera e propria certificazione di qualità negli uffici di informazione e di accoglienza al turista sulla base di *standard* di qualità, di marchi e di tecnologie promossi dal Dipartimento del turismo, in accordo con le regioni e le categorie economiche;

alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenziamento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

al sostegno dei processi di innovazione delle imprese turistiche, compresa la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica di qualità e di forme di associazionismo verticale, quali catene e *club* di prodotto. Ci si riferisce al sostegno che lo Stato intende dare a tutte le forme di associazionismo, che in forma cooperativa, tra imprese che consentano sia lo sviluppo della cosiddetta classificazione commerciale, sia l'estendersi, particolarmente tra le piccole attività ricettive, di catene volontarie e *club* di prodotto in grado di orientare tali imprese al «cliente», migliorandone l'efficienza e la qualità del servizio. Ciò ha lo scopo principale di tutelare le peculiarità proprie della ricettività nazionale, offrendole tuttavia delle opportunità di innovazione di ammodernamento.

I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo vengono determinati con decreto dal Presidente del Consiglio

dei ministri, previa intesa nella Conferenza unificata.

Al comma 7 vengono infine elencati i contenuti di un nuovo strumento, già esistente in molti paesi europei a tutela del consumatore: la carta dei diritti e dei doveri del turista, redatta in almeno quattro lingue a cura del Dipartimento del turismo.

L'articolo 3, in primo luogo, stabilisce che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, esercitino le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi generali contenuti nell'articolo 1 della legge.

In secondo luogo, viene introdotto il concetto di norme suppletive transitorie, legate all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Si tratta di norme che entrano automaticamente in vigore ad una data prefissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo, in caso di inerzia delle regioni, nelle seguenti materie:

attribuzione di funzioni e competenze in materia di turismo alle province ed ai comuni;

definizione dell'organizzazione turistica regionale, per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;

disciplina del vincolo di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività turistiche.

Scopo di tali norme è salvaguardare il diritto dei cittadini e degli imprenditori a svolgere le proprie attività anche in caso di inadempienza dei soggetti istituzionali competenti.

Le norme suppletive transitorie, adottate previa intesa nella Conferenza unificata, perdono la loro efficacia se la regione interessata provvede, successivamente alla loro entrata in vigore, a sanare la propria inadempienza.

Il Capo II (Imprese e professioni turistiche) con l'articolo 4 stabilisce la definizione di imprese turistiche e di professioni tu-

ristiche, ma ne evita l'elencazione, delegata alle linee guida, e quindi aggiornabile ogni triennio. Per le imprese turistiche è ancora prevista l'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio (REC), tenuto dalle camere di commercio, ma nel contempo si prevede un adeguamento delle procedure di iscrizione ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante norme sullo snellimento dell'attività amministrativa. Va ricordato che questa sezione speciale non ha subito l'abrogazione che invece è intervenuta per il REC a seguito del recente decreto legislativo in materia di commercio. Sono poi previste alcune norme transitorie che consentono alle imprese o agli esercenti professioni turistiche di continuare ad esercitare nelle more dell'applicazione della legge.

Si stabilisce inoltre che l'autorizzazione della regione all'esercizio dell'attività di impresa o professionale nel campo del turismo abbia validità su tutto il territorio nazionale, previa domanda da parte dell'interessato, per l'iscrizione negli elenchi regionali ai quali l'accesso è consentito sulla base dei criteri minimi definiti nazionalmente. Con tale norma si intende sottoporre comunque l'esercizio di dette attività a *standard* di carattere nazionale. Infine le associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, qualora non intendano uniformarsi alle disposizioni contenute nella legge, sono autorizzate ad esercitare attività turistico-ricreative nei soli confronti dei propri aderenti ed associati, ed esclusivamente se adeguano le loro strutture organizzative e la propria attività a quanto previsto dalle norme europee recepite dalle nostre normative.

Infine si prevede che le associazioni senza scopo di lucro e le *pro loco*, per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo da esse perseguito, siano ammesse ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

Il Capo III (Riorganizzazione delle funzioni dello Stato in materia di promozione

all'estero) con l'articolo 5 istituisce l'ENIT spa, di proprietà interamente pubblica, regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, previa intesa nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, disciplina la composizione del capitale sociale e la partecipazione dello Stato e delle regioni nella società; determina i casi di incompatibilità con lo carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo, al fine di evitare i conflitti tra gli interessi privati degli stessi e gli interessi della società; disciplina le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati e di intervento finanziario dello Stato; definisce i criteri di integrazione con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali. Missioni della società sono la realizzazione di strategie promozionali e di informazione all'estero; attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione; la fornitura alle regioni di servizi per l'informazione turistica interregionale; l'organizzazione e la produzione di servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti e dei processi di innovazione delle imprese turistiche.

Si chiarisce inoltre che l'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, quelle previste dalla legge e lo svolgimento di attività di promozione e sostegno alla commercializzazione di servizi turistici compresa la costituzione di società e la partecipazione, anche con quote di mi-

noranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi affini a quelli sociali. Infine è prevista una norma di salvaguardia per il personale dipendente attualmente in forza all'ENIT.

Il Capo IV (Interventi urgenti a favore delle attività turistiche) con l'articolo 6, modifica l'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con lo scopo di semplificare realmente le procedure relative alla normativa di registrazione degli ospiti delle diverse attività ricettive. Viene superato l'obbligo burocratico della trasmissione giornaliera dei dati, si confermano schede di dichiarazione delle generalità, da compilare a carico dell'ospite, da conservare per soli 6 mesi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

I dati riassuntivi devono essere inviati mensilmente alle autorità competenti ai fini esclusivamente statistici.

L'articolo 7 colloca in capo alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le materie riguardanti le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo, superando una normativa che risale al 1925 ed attribuendo pienamente alle regioni competenze di carattere urbanistico.

L'articolo 8 contiene l'abrogazione di numerose norme del tutto superate e desuete, disposizioni contenute in vecchi regi decreti e norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che ancora determinano le procedure autorizzative delle attività turistiche secondo ottiche del tutto estranee a quelle imprenditoriali.

Vengono perciò riformulate le disposizioni in merito ai portieri d'albergo e trasformata la licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera in autorizzazione comunale, seguendo lo schema attualmente vigente per i pubblici esercizi.

È infine estesa al settore turistico la disciplina dello sportello unico recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 9 stabilisce la possibilità per le province, i comuni e le unioni di comuni, le

città metropolitane, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, il cui taglio minimo è fissato in un milione di lire, per il finanziamento di investimenti destinati esclusivamente al miglioramento della ricettività turistica, alla tutela ambientale ed al restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito denominato BOC-tur, determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio, stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati e definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente al netto della ritenuta fiscale, da usufruire presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

L'articolo 10 istituisce il Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, fondo già previsto da altri paesi europei con finalità di sviluppo del turismo sociale.

Esso è frutto del confronto in Commissione su diverse ipotesi proposte per accogliere istanze avanzate dalle organizzazioni rappresentative del turismo sociale e delle associazioni *no-profit*.

La scelta del testo di delegare al Governo la parte attuativa è stata assunta nella convinzione di dovere ancora verificare le concrete modalità di gestione del Fondo.

Al Fondo concorrono risorse derivanti da finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati e da risparmi di diverse provenienze. Lo scopo è quello di erogare prestiti turistici a tassi agevolati, a singoli e famiglie a basso reddito per rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alle vacanze. L'importante valore sociale dell'iniziativa si sposa ad un indubbio effetto di sostegno alla domanda interna.

Il Capo V (Disposizioni transitorie, finali e finanziarie) con l'articolo 11 provvede ad abrogare, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dei decreti e dei regolamenti attuativi della legge, la parte del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, riguardante il settore del turismo, la legge 17 maggio 1983, n. 217, e la legge 11 ottobre 1990, n. 292.

L'articolo 12, infine, riguarda la copertura finanziaria delle norme contenute nella legge, per le quali si prevede uno stanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999 e 300 miliardi per l'anno 2000. Tali risorse appaiono ancora insufficienti, ma si deve considerare che ad esse debbono essere aggiunti gli effetti positivi derivanti dai numerosi interventi agevolativi, contenuti nella manovra di bilancio per l'anno 1998, gli stanziamenti contenuti nelle delibere C-PE e le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative nei territori inseriti negli obiettivi 1, 2, e 5b di cui alla direttiva 2052/88/CEE.

GAMBINI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

**sul testo unificato dei disegni di legge
nn. 337, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090 e 2198
elaborato dal comitato ristretto**

20 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, rilevando che l'articolo 1, comma 6, dovrebbe essere riferito anche agli stranieri appartenenti a paesi membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 4, comma 2, dovrebbe essere riconsiderato in ragione delle preannunciate modifiche alla disciplina sul commercio. Quanto ai prestiti obbligazionari turistici, sarebbe preferibile rimettere ai soggetti emittenti la determinazione del taglio minimo.

su emendamenti al testo unificato

8 aprile 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sul testo unificato dei disegni di legge
nn. 337, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090 e 2198
elaborato dal comitato ristretto

16 dicembre 1997

La Commissione, esaminato il testo unificato, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 6.

su emendamenti al testo unificato

24 marzo 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo unificato, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 2.71, 2.7, 2.0.2, 2.0.3, 4.20, 4.40, 7.0.2, 7.0.6, 7.0.4, 9.4, 7.0.7 (limitatamente ai commi 2 e 3), 7.0.3 (limitatamente alla lettera *a*), sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 7.0.1 e 5.8 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che - per il primo - al comma 3, le parole: «prevedono misure» siano sostituite dalle seguenti: «possono prevedere misure» e che - per il secondo - sia soppresso l'articolo 5, comma 8, del testo unificato.

21 aprile 1998

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.53 e parere contrario sugli emendamenti 5.52 e 5.50.

5 maggio 1998

La Commissione, esaminato l'emendamento 5.100, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, in quanto il rinvio all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, anche tenendo conto del ripetersi di interventi legislativi a ciò finalizzati, rischia di indebolire l'efficacia della disposizione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Riforma della legislazione nazionale del
turismo**

CAPO I

PRINCÌPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del paese, per l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle persone e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza.

2. La presente legge ha lo scopo di definire i principi fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale definizione è volta a garantire, nel contesto europeo, l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche nazionali e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale, culturale, economico ed occupazionale.

3. Sono interessi preminenti della Repubblica, anche al fine di un armonico ed equilibrato sviluppo delle attività turistiche, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e dei beni culturali e delle culture e delle tradizioni locali.

4. La Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione turistica nella promo-

zione dell'accoglienza sotto il profilo della qualità delle strutture e delle infrastrutture urbane, e promuove il miglioramento delle stesse attraverso interventi finalizzati.

5. La Repubblica valorizza il ruolo delle imprese turistiche, alberghiere e ricettive nell'ambito delle politiche di sostegno e di sviluppo a favore della piccola e media impresa, anche in coerenza con il principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo esistente, in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale.

6. La Repubblica promuove politiche attive per l'accesso alla vacanza dei cittadini italiani, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, e valorizza nelle politiche dell'ospitalità il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse espressioni culturali, imprenditoriali e associative.

7. Ogni attività turistica è volta alla tutela del turista, che la Repubblica promuove attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di sistemi informativi e formativi diretti al miglioramento della qualità dell'accoglienza.

8. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo in ambito territoriale, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica e all'accoglienza ed informazione dei turisti.

9. Le norme della presente legge non pregiudicano le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Competenze dello Stato e delle regioni in materia di turismo)

1. Sono conservate all'Amministrazione statale le seguenti funzioni:

a) coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;

b) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali ed al commercio;

c) definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistico-ricettive;

d) politiche di tutela del turista;

e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento del turismo.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere comunque adottato decorsi sessanta giorni dalla richiesta dei pareri di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aggiornato almeno ogni tre anni, secondo le procedure previste nel citato articolo 44, provvede a:

a) individuare lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, al fine di rendere omogenei e riconoscibili tali servizi su tutto il territorio nazionale;

b) definire le categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale, al fine di individuare tra di esse le imprese e le professioni per le quali si ravvisa la necessità di istituire elenchi regionali; definire i requisiti di ammissibilità a detti elenchi;

c) definire i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo, al fine di garantire *standard* omogenei, relativi alle condizioni di igiene e di salubrità della ricettività alberghiera;

d) stabilire gli *standard* minimi di qualità dei servizi principali offerti dalle imprese turistiche nell'esercizio della loro attività, con particolare riferimento agli *standard* ed ai criteri relativi alla classificazione alberghiera ed alle altre forme di ricettività, al fine di riqualificare il sistema ricettivo nazionale anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei paesi europei e di tutelare l'utente dei servizi ricettivi da eventuali abusi e disfunzioni;

e) stabilire i criteri e le direttive per l'emanazione di una Carta dei diritti e dei doveri del turista, con lo scopo di fornire all'utente delle prestazioni e dei servizi turistici ogni utile informazione sulla legislazione nazionale e regionale;

f) definire i requisiti delle associazioni senza scopo di lucro a finalità turistiche, al fine di svilupparne e renderne trasparente l'attività, e individuare i criteri di ammissibilità ad appositi elenchi regionali;

g) dettare indirizzi concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico, di cui tiene conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;

h) dettare indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

i) dettare indirizzi per la definizione di «comune a vocazione turistica».

5. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo di cofinanziamento per la riqualificazione dell'offerta turistica, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12. Il Fondo è finalizzato:

a) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 4, lettera a);

b) alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, al potenzia-

mento delle reti infrastrutturali nelle zone di nuovo sviluppo turistico, alla valorizzazione del patrimonio storico a vocazione ricettiva e alla tutela dei locali storici;

c) alla promozione di progetti per la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto;

d) al sostegno delle attività e dei processi di aggregazione e di integrazione tra gli operatori e le imprese turistiche, specie in forma cooperativa, al fine di ottenere il miglioramento della capacità competitiva e dei livelli di qualità dell'offerta.

6. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 5 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. La Carta dei diritti e dei doveri del turista di cui al comma 4, lettera e), redatta dal Dipartimento del turismo in almeno quattro lingue, contiene:

a) informazioni sui diritti ed obblighi del turista per quanto riguarda la richiesta di servizi turistico-ricettivi comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme facoltative di arbitrato e conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale;

b) informazioni sui contratti di multi-proprietà;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggi e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui metodi per far valere i propri diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale;

i) ogni altra informazione o notizia che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico nazionale.

Art. 3.

(Norme suppletive transitorie)

1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della predetta legge, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede norme, denominate «norme suppletive transitorie», le quali entrano in vigore ad una data prefissata dal medesimo decreto, in assenza di disciplina regionale, nelle seguenti materie:

a) attribuzione di funzioni e competenze in materia di turismo alle province ed ai comuni e definizione dell'organizzazione regionale per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) disciplina del vincolo di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività turistico-ricettive.

3. Le norme suppletive di cui al comma 2, adottate previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, perdono la loro efficacia se la regione interessata provvede, successivamente alla loro entrata in vigore, ad emanare una propria normativa.

CAPO II

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 4.

(Imprese turistiche e attività professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la promozione, la qualificazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici.

2. L'iscrizione in una apposita sezione speciale del registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad adeguare le procedure di iscrizione al registro, nel rispetto delle finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'organizzare e nel fornire servizi di promozione e consulenza della attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

4. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 3 ha validità su tutto il territorio nazionale, previa iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b*).

5. In assenza di disciplina regionale nelle materie di cui ai commi 1 e 3, l'esercizio di dette attività è svolto:

a) per le imprese turistiche, con l'iscrizione al registro di cui al comma 2;

b) per le professioni turistiche, previa comunicazione scritta al Presidente della regione nel cui territorio l'interessato intende esercitare l'attività.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti attività professionali non appartenenti ai paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), che operano a livello nazionale con riconoscimento formale dello Stato per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

9. Per le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, le regioni provvedono a stabilire i requisiti e gli *standard* minimi; al

medesimo obbligo sono assoggettate le attività realizzate dagli enti pubblici ancorchè affidate in gestione a terzi.

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni *pro loco*, sono ammesse ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

CAPO III

RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI PROMOZIONE ALL'ESTERO

Art. 5.

(Istituzione dell'ENIT spa)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato in società per azioni, di proprietà interamente pubblica.

2. La società di cui al comma 1 succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

3. La società ha sede in Roma ed opera realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta

giorni dall'assegnazione, con proprio decreto, provvede:

a) a definire la composizione del capitale sociale, la partecipazione dello Stato e le quote assegnate ad ogni singola regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) a determinare i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

c) a disciplinare le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

d) a definire le modalità di collaborazione con le sedi di rappresentanza italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali.

5. Al finanziamento del contratto di programma di cui al comma 4, lettera *c)*, per il 1998 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo ritenendosi contestualmente abrogata l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 11 ottobre 1990, n. 292, contenuta nella tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450. La misura degli stanziamenti per gli anni successivi verrà determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. L'ENIT spa:

a) realizza le strategie promozionali e di informazione all'estero, secondo gli indirizzi di cui alla lettera *h)* del comma 4 dell'articolo 2;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per

altri organismi pubblici in materia di promozione, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

c) organizza un osservatorio sui mercati turistici e fornisce alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed i processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e *club* di prodotto, nonché la diffusione dei marchi di qualità ambientale già esistenti, con particolare riguardo all'accesso alla certificazione europea *International Standardization Organization* (ISO).

7. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario e di quelle di cui al comma 6 e lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno alla commercializzazione del prodotto turistico.

8. L'ENIT spa, per il raggiungimento degli scopi sociali, può costituire società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

9. L'ENIT spa si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'ente ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

CAPO IV

INTERVENTI URGENTI A FAVORE
DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulottes*, battelli e simili, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esi-

bizione. I dati numerici riassuntivi sono trasmessi agli organi competenti, a fini statistici, entro la fine di ogni mese, anche con mezzi informatici o telematici.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire tre milioni. Nei casi di grave e reiterata violazione la licenza può essere revocata».

2. Il trattamento dei dati acquisiti dagli uffici di polizia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere disposto oltre il termine di tre anni dalla data di acquisizione, salvo che si tratti di dati relativi a persone nei cui confronti sono in corso accertamenti o altre attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità. Cessate le esigenze di trattamento di cui al precedente periodo, i dati devono essere cancellati e le schede o le relative copie, che non siano inserite in atti d'indagine, devono essere distrutte. Analogamente si procede per i dati, le schede e le relative copie acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1997.

Art. 7.

(Superfici e volumi minimi delle camere d'albergo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento disciplinano la materia riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 1, rimane vigente la disciplina riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo, recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo

1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 8.

(Semplificazioni, abrogazioni e revisioni di norme)

1. Il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono abrogati, fatta salva la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge.

2. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

3. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole «o di albergo» sono soppresse; di conseguenza è abrogata la lettera *b*) del primo comma dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. I portieri d'albergo sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei portieri d'albergo, sono stabiliti requisiti e modalità di accesso al registro.

5. Sono abrogati gli articoli 86 e 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

7. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

8. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

9. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

10. L'autorizzazione di cui al comma 7 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 4;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dalle regioni come previsto dall'articolo 7.

11. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui al comma 7.

12. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni».

13. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nullao-sta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le at-

tività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Art. 9.

(Emissione di prestiti obbligazionari BOC-tur per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico)

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati «BOC-tur», per il finanziamento di investimenti destinati ad almeno una delle seguenti finalità:

- a) miglioramento della ricettività turistica esistente;
- b) tutela ambientale;
- c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale.

2. All'emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito «BOC-tur»;

b) determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti

emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;

c) stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati;

d) definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

4. L'ente emittente il prestito «BOC-tur» può accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

5. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

6. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.

7. I prestiti obbligazionari, di cui al comma 1 del presente articolo, sono collocati alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al medesimo comma 6 dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

8. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di cambio, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con

il sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente comma.

Art. 10.

*(Fondo di rotazione per il prestito
e il risparmio turistico)*

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Gli eventuali utili derivanti dalla gestione delle risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono utilizzati per l'attivazione di interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni-vacanze o buoni turistici, gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle istituzioni bancarie e finanziarie, dalle imprese, con la partecipazione delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con decreto i criteri e le modalità di organizzazione e gestione del Fondo e la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI
E FINANZIARIE

Art. 11.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di ciascuno dei decreti e regolamenti attuativi della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) i commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1;

b) i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 3;

c) l'articolo 7, fatta eccezione per la deroga in materia di superficie e di volume delle stanze delle strutture alberghiere, di cui alla lettera a) del comma 1, così come modificata dall'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per la quale deroga si applicano il comma 2 dell'articolo 7 e il comma 1 dell'articolo 8 della presente legge;

d) il comma 14 dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'articolo 12.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata la legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 4, è abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1999 e di lire 300 miliardi per l'anno 2000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 377**Art. 1.***(Costituzione dell'Agenzia italiana per il turismo)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita l'Agenzia italiana per il turismo, di seguito denominata «Agenzia», società per azioni regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

Art. 2.*(Sedi e rappresentanze)*

1. L'Agenzia ha sede in Roma ed opera all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello. I criteri di istituzione e di soppressione dei predetti uffici sono disciplinati dallo statuto dell'Agenzia.

Art. 3.*(Oggetto sociale)*

1. L'Agenzia:

a) svolge attività di consulenza e di assistenza per il Governo, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica;

b) fornisce le prestazioni commissionate dallo Stato attraverso il Dipartimento del turismo e contenute in una specifica convenzione operativa;

c) individua idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri, al fine di aumentare le entrate provenienti dal turismo;

d) assiste l'industria turistica nelle aree dove il turismo è scarsamente sviluppato, operando per facilitare l'accesso dei produttori di servizi ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

e) fornisce servizi promozionali e di commercializzazione agli operatori, favorendo iniziative autonome e congiunte, stimolando il miglioramento qualitativo dei servizi e delle strutture turistiche;

f) gestisce un osservatorio permanente dei mercati stranieri ed effettua ricerche, studi ed analisi sulla struttura e sulle dinamiche dei diversi mercati della domanda turistica;

g) provvede all'informazione turistica emanando documenti e pubblicazioni destinati sia ai singoli turisti che agli uffici di accoglienza e di informazione ai turisti;

h) pubblica, con cadenza almeno semestrale, le analisi svolte sulle tendenze e l'evoluzione dei diversi mercati.

Art. 4.*(Attività dell'Agenzia)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri affida all'Agenzia, in via esclusiva e con specifica convenzione della durata di cinque anni rinnovabili, l'incarico di eseguire le seguenti prestazioni:

a) gestione di un numero minimo di venti uffici all'estero, situati nei paesi che risultano essere i maggiori consumatori di turismo italiano, indicati nella convenzione di cui all'articolo 3, lettera *b)*;

b) fornitura di servizi alle regioni presso la sede centrale e presso le sedi estere: in particolare spazi, attrezzature e prestazioni professionali su specifici progetti;

c) rilevazione ed analisi delle componenti strutturali e congiunturali della domanda estera e costituzione di una banca dati;

d) elaborazione e realizzazione del piano annuale di investimento, comprensivo

dei progetti di intervento e della loro articolazione nei diversi strumenti promozionali;

e) raccolta, ordinamento e diffusione di dati sull'organizzazione turistica centrale e periferica, sugli esercizi ricettivi italiani, sulle agenzie di viaggio italiane e straniere;

f) compilazione di specifiche pubblicazioni e di materiali di informazione e loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica;

g) organizzazione e produzione di servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati.

2. L'Agenzia, nell'esercizio delle attività economiche dirette al raggiungimento dello scopo sociale:

a) vende in Italia e all'estero beni e servizi prodotti in proprio o dalle imprese del settore;

b) costituisce società o partecipa, anche in posizione minoritaria, a società ed enti operanti in Italia ed all'estero nel campo della promozione turistica;

c) stipula contratti o convenzioni con enti o soggetti privati per la gestione di uffici di rappresentanza o di progetti operativi volti alla promozione dell'offerta turistica italiana all'estero.

3. Le modalità operative dell'attività dell'Agenzia sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 14.

Art. 5.

(Capitale sociale)

1. Il capitale dell'Agenzia è a partecipazione dello Stato e delle regioni.

2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto:

a) determina la quota di capitale dello Stato;

b) determina la quota di capitale delle regioni, che è uguale a quella stabilita ai sensi della lettera a);

c) esegue il frazionamento per le singole regioni del capitale a partecipazione regionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Azioni societarie dello Stato)

1. Le azioni dello Stato nell'Agenzia, costituenti il capitale sociale, sono attribuite al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art.7.

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 8.

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, consentendo l'esercizio dei diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.

2. L'Assemblea assolve alle funzioni indicate agli articoli 2364 e seguenti del codi-

ce civile. Le norme relative alla convocazione ed alle modalità operative dell'Assemblea sono dettate dallo statuto di cui all'articolo 14.

Art. 9.

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri.

2. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta delle regioni e del Ministro del tesoro, che indicano due nominativi ciascuno.

4. Del Consiglio di amministrazione fa parte il direttore del Dipartimento del turismo.

5. Il Presidente ed i consiglieri sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale nel settore pubblico e privato, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

6. Il Consiglio di amministrazione provvede all'attribuzione delle cariche sociali ed alla nomina del direttore generale.

7. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono regolate dalle disposizioni del codice civile e dallo statuto di cui all'articolo 14.

Art. 10.

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri ordinari e due supplenti, tutti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

2. Il Ministero del tesoro designa due membri ordinari ed uno supplente, le regioni designano un membro ordinario ed uno supplente.

Art. 11.

(Piano annuale di investimento)

1. L'Agenzia predispone il piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), in esecuzione delle linee di programmazione individuate dallo Stato e dalle regioni, ricercando le più ampie intese con gli altri soggetti pubblici e privati.

2. Il piano deve assicurare la coerenza dell'azione dell'Agenzia con le linee di politica economica elaborate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e deve indicare tutte le azioni programmate, distinguendo tra quelle derivanti dall'esecuzione della convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 1, e quelle autonomamente predisposte dall'Agenzia.

3. Il piano annuale viene inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di giugno precedente ciascun anno di riferimento. Al piano è allegato un documento in cui sono indicate le caratteristiche dei servizi e le tariffe praticate ai soggetti pubblici regionali e ai privati, nonché le entrate previste.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, propone varianti, modifiche ed integrazioni al piano entro trenta giorni dalla data del suo invio. Il piano è approvato entro il 15 settembre; trascorsa tale data, il piano è comunque approvato dal Consiglio di Amministrazione della società entro il 30 settembre.

Art. 12.

(Vigilanza e controllo)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) mediante acquisizione di atti e verifiche ispettive.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri può richiedere in qualsiasi momento

l'acquisizione di atti all'Agenzia. L'Agenzia è tenuta ad assolvere a tale richiesta entro venti giorni dalla data di ricezione ed a consentire l'accesso, in qualsiasi momento, ai propri uffici in Italia ed all'estero a funzionari formalmente incaricati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il potere di vigilanza e di controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri si estende all'intera gestione dell'Agenzia. A tal fine l'Agenzia invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione generale sull'andamento della gestione.

Art. 13.

(Personale dell'ex ENIT)

1. L'Agenzia dovrà avvalersi in via prioritaria del personale dipendente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), soppresso dall'articolo 15, in servizio alla data di costituzione della società.

2. Il personale di cui al comma 1, indicato nominativamente e per qualifica funzionale in apposito elenco predisposto dall'ENIT, che non è impiegato nell'Agenzia, è assunto da altre amministrazioni dello Stato e conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del pubblico impiego.

3. Per il personale che verrà assunto dall'Agenzia sono fatti salvi i diritti acquisiti e derivanti da disposizioni contrattuali vigenti alla data di costituzione della società.

4. Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Agenzia, ivi compresi i dirigenti, nonchè gli aspetti attinenti l'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego sono stabiliti dal contratto aziendale stipulato dal consiglio di amministrazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'industria.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stabilite, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'ENIT e quelle del settore industriale; sono altresì determinati i livelli ed i criteri di inquadramento nonchè i criteri per l'assegnazione del personale agli uffici dell'Agenzia ubicati all'estero ed il relativo trattamento economico.

6. Con decorrenza dalla data della deliberazione di cui al comma 5, il personale transita alle dipendenze della Agenzia con rapporto di lavoro di diritto privato e con un trattamento giuridico ed economico che non potrà esser meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'onere per la liquidazione dell'indennità di anzianità dovuta al personale alla cessazione del rapporto di lavoro con l'ENIT è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

8. I dipendenti in servizio presso l'ENIT alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i dirigenti, che intendano conservare lo stato giuridico ed il trattamento economico di pubblico impiego, ove ne facciano domanda entro tre mesi da tale data, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed ivi trasferiti. Con provvedimento successivo, tale personale potrà essere immesso nei ruoli del personale degli altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province autonome e di altri enti pubblici esclusi quelli economici.

9. Il personale che transita nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 8, mantiene il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto fino alla data di inquadramento nell'Ente o in altra Amministrazione di destinazione.

Art. 14.

(Commissione per l'adeguamento)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita un'apposita Commissione di esperti, composta da cinque membri e nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, che provvede, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto della sua costituzione, alla redazione dello statuto dell'Agenzia, del bilancio e delle scritture contabili obbligatorie ed alla redazione degli inventari dell'ENIT.

2. La Commissione può avvalersi di un organico specializzato scelto dalla Commissione stessa.

3. Le spese di funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinati con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 15.

(Suppressione dell'Ente nazionale italiano per il turismo e successione nei rapporti giuridici)

1. L'ENIT è soppresso.

2. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. Le controversie relative a periodi di lavoro svolto anteriormente alla data della costituzione dell'Agenzia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. La legge 11 ottobre 1990, n. 292, è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 391

CAPO I

COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
17 maggio 1983, n. 217)*

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale nel settore del turismo, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 4 e 5.

3. Gli articoli 2 e 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

Art. 2.

*(Trasferimento di funzioni alle regioni
e competenze dello Stato)*

1. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

2. In particolare sono di competenza dello Stato:

a) la programmazione nazionale di settore;

b) i rapporti con la Comunità europea, con gli organismi sovranazionali e con gli altri Stati;

c) il coordinamento delle politiche regionali negli ambiti di intervento di interesse nazionale che hanno influenza sul fenomeno turistico;

d) l'indirizzo ed il coordinamento delle amministrazioni centrali nell'ambito delle politiche intersettoriali che influiscono sullo sviluppo turistico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) il coordinamento degli istituti e degli enti preposti alla raccolta dei dati e delle informazioni in campo turistico;

f) l'intervento a favore dello sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche;

g) la promozione ed il sostegno delle iniziative dei settori turistici aventi rilevanza sociale.

Art. 3.

*(Riassetto istituzionale del turismo
su base regionale)*

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per l'espletamento delle attività di programmazione e di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza ai turisti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:

a) all'individuazione, ai fini della promozione dell'offerta, di grandi bacini turistici omogenei;

b) alla costituzione di organismi per la promozione turistica, la cui formula organizzativa e gestionale è individuata con apposite leggi regionali;

c) all'adozione, per gli uffici di informazione e di accoglienza, di una denominazione unica e di un comune *standard* di servizi per i turisti su tutto il territorio nazionale».

2. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

Art. 4.

(Istituzione del Dipartimento delle politiche del turismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle politiche del turismo, con funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di turismo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle politiche del turismo.

3. Il Dipartimento delle politiche del turismo provvede agli adempimenti riguardanti:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento concernenti l'attività di programmazione del settore in ambito economico e sociale;

b) gli atti di indirizzo e di coordinamento delle amministrazioni centrali dello Stato in campo culturale, ambientale e dei trasporti;

c) le politiche di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, di valorizzazione del prodotto turistico nazionale, ivi compreso quello agriturismo ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, ed il loro coordinamento;

d) gli atti di coordinamento delle politiche regionali in materia di turismo, miranti al conseguimento dell'unità nell'azione amministrativa dello Stato, in attuazione delle indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) la promozione di politiche attive di sostegno e di tutela del diritto dei cittadini ad usufruire dell'attività turistica, particolarmente quando tale attività risulti limitata da ostacoli di natura economica o sociale;

f) i rapporti e le relazioni internazionali, nonché la partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie in materia;

g) la raccolta, il coordinamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati concernenti il turismo.

4. È istituito il Comitato nazionale per le politiche del turismo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede. Il Comitato è composto da venti rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei consumatori, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle cooperative, nonché da cinque esperti scelti fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Il Comitato esprime pareri e proposte al Dipartimento di cui al comma 1.

Art. 5.

(Istituzione della direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Per l'esercizio delle funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una direzione generale del turismo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della direzione generale del turismo.

Art. 6.

(Programmazione delle attività turistiche)

1. Allo scopo di rendere permanente l'intervento dello Stato in materia di turismo nell'ambito della programmazione economica nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento delle politiche del turismo, formula al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) proposte di direttive concernenti lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico.

Art. 7.

(Criteri per l'individuazione dello standard dei servizi di accoglienza ai turisti)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito decreto, individua:

a) una Carta dei diritti del turista, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e degli imprenditori turistici, nonché i sindacati dei lavoratori;

b) la denominazione e lo *standard* dei servizi di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle indicazioni del Dipartimento delle politiche del turismo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri prov-

vede ad emanare la Carta dei diritti del turista secondo i seguenti criteri:

a) regolamentazione del contratto d'albergo e del contratto di locazione ad uso turistico;

b) estensione dei principi del diritto internazionale in materia di viaggi organizzati, anche se si svolgono all'interno del territorio nazionale;

c) regolamentazione di forme facoltative di arbitrato e conciliazione in caso di danno subito dal turista da parte di soggetti pubblici o privati nel corso delle vacanze;

d) istituzione di circoli di qualità, composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e degli imprenditori turistici, dei sindacati dei lavoratori e da esperti. I circoli hanno la finalità di controllare e promuovere la qualità dell'offerta turistica su base locale.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì gli *standard* minimi richiesti per i servizi di accoglienza ai turisti, secondo i seguenti criteri:

a) predisposizione e diffusione di informazioni sulla ricettività alberghiera ed extralberghiera;

b) predisposizione e diffusione di informazioni sugli itinerari turistici, culturali e ambientali, sui beni artistici e sui programmi culturali, ricreativi e folcloristici;

c) diffusione di informazioni sui mezzi di trasporto locali e sui principali collegamenti nazionali;

d) predisposizione di un servizio di tutela del turista in relazione ai disservizi nel settore pubblico e privato, sulla base della Carta dei diritti di cui al comma 1, lettera a).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con proprie leggi, prevedere accordi con società consorziali tra imprese turistiche, cooperative o associazioni imprenditoriali del settore del turismo per l'esclusiva gestione di servizi di

prenotazione collegati con l'attività di informazione e di accoglienza del turista in sede locale. Tali servizi potranno essere collocati presso gli uffici di informazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

CAPO II

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 8.

(Imprese turistiche)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività».

2. Agli effetti del primo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici;

b) le imprese di gestione di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali, compresi i servizi e gli impianti sportivi complementari;

c) le imprese di gestione di case ed appartamenti ad uso turistico;

d) le agenzie di viaggio e turismo;

e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

f) i pubblici esercizi ed i locali di intrattenimento e svago localizzati nelle zone ad elevata vocazione turistica. Tali zone sono individuate dalla regione competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per imprese di gestione di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali si intendono le strutture quali locande, pensioni, affittacamere, con caratteristiche tipiche locali, che offrono un servizio di tipo familiare a prezzi contenuti.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri per l'individuazione di altre categorie di imprese turistiche e per la disciplina dell'attività di dette imprese e di quelle di cui al comma 2.

5. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri della Comunità europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della citata legge n. 217 del 1983, come modificato dall'articolo 13 della presente legge.

Art. 9.

(Imprese di rilevanza turistica)

1. Ai fini della programmazione e della promozione del turismo su base nazionale e regionale, sono imprese di rilevanza turistica:

a) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune;

b) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero, ai sensi del comma 2;

c) le imprese di esercizio e di gestione di approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità di diporto;

d) gli stabilimenti termali;

e) le imprese agricole che esercitano agriturismo ed i loro consorzi ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Ai fini della presente legge, per «parco permanente di divertimento e del tempo libero», di cui alla lettera b) del comma 1, si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari, sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago, ad attività sportive, ad attività amatoriali o ad una libera combinazione di tali elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere sul posto. Per i parchi nei quali il complesso di attrazioni abbia carattere esclusivamente acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore ad ottanta giorni.

Art. 10.

(Nuove norme in materia di classificazione, di urbanistica e di pubblica sicurezza per le imprese ricettive)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei consumatori nonché i sindacati dei lavoratori del settore, emana, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove norme per la classificazione delle imprese ricettive.

2. La superficie minima delle camere, esclusi i servizi, è fissata nei limiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3. L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - I. Nelle strutture turistico-ricettive, escluse quelle site in zone rurali, la cubatura minima delle camere è calcolata tenendo conto del numero dei letti e della categoria di appartenenza.

2. L'altezza utile interna è quella stabilita all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975».

4. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 109. - I. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese e attività ricettive hanno l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti alloggiati una scheda conforme al modello

approvato con decreto del Ministro dell'interno. Tale scheda deve essere integrata a cura dei predetti gestori, con gli estremi del documento di identità del cliente alloggiato.

2. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i figli minorenni e dal capogruppo anche per gli altri componenti del gruppo».

5. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese ed attività ricettive hanno l'obbligo di tenere, ai fini statistici, un registro nel quale sono indicati il numero ed il luogo di provenienza delle persone alloggiate. La trasmissione dei relativi dati alle autorità competenti deve essere effettuata entro la fine di ogni mese anche tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le regioni, provvede con proprio decreto ad approvare il modello di registro e le norme attuative finalizzate a regolamentare la trasmissione dei dati di cui al comma 5 ed a fissare sanzioni amministrative per i contravventori delle norme di cui al medesimo comma 5.

7. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con apposite leggi, individuano le strutture ricettive da sottoporre a vincolo di destinazione, in conformità anche alle indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono escluse dal vincolo tutte le altre strutture ricettive».

Art. 11.

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano una o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo le norme previste dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni.».

3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accertano, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, l'organizzazione dei viaggi «tutto compreso» è regolamentata dalle norme della direttiva medesima.

Art. 12.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti risultanti da appositi registri e ad esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento delle politiche del turismo pubblica annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad esercitare attività turistiche.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) assenza di qualsiasi fine di lucro, anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni in tutte le regioni o nella maggioranza di esse;

c) prestazioni di equivalente livello di organizzazione tecnica e di professionalità, nonchè assunzione degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa in vigore alle agenzie di viaggio e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione, nonchè della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e turismo o

con altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 sono sottoposte a vigilanza da parte del Dipartimento delle politiche del turismo, al fine del mantenimento dell'iscrizione stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Dipartimento medesimo ogni elemento utile, compresa l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni sono tenute, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o comunque appartenenti a confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo un contratto tipo di assicurazione definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il responsabile del mezzo con cui tali gite sono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 17 maggio 1983, n. 217, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Attività professionali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:

«La professione di guida turistica, come definita al secondo comma, può essere esercitata dai cittadini in possesso della prescritta abilitazione.

L'abilitazione alla professione di guida turistica, di cui al terzo comma, si consegue mediante il superamento di appositi esami, che dovranno essere indetti dalla regione competente almeno ogni due anni. Agli esami di abilitazione possono partecipare i cittadini in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le regioni provvedono all'iscrizione delle guide in appositi elenchi regionali. L'iscrizione nell'elenco autorizza l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico è consentito alle guide abilitate presso uno Stato membro della Comunità europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso».

2. Sono fatte salve le abilitazioni alla professione di guida turistica già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo le parole: «animatore turistico» sono inserite le seguenti: «, guida ambientale escursionistica».

4. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono inseriti i seguenti:

«È guida ambientale escursionistica chi, per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna in escursioni persone singole o gruppi di persone, illustrando tutti gli aspetti ambientali, naturalistici ed etnografici del territorio.

Sono attività proprie della guida ambientale escursionistica:

a) condurre in escursione in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette;

b) utilizzare specifiche metodologie e attività sportive al fine di trasmettere adeguate conoscenze in merito alle caratteristiche dell'escursionismo ambientale;

c) individuare, anche in collaborazione con gli enti pubblici interessati, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone i principali elementi, stabilendone il tracciato, le tappe, la segnaletica e collaborando alla loro manutenzione».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle guide ambientali escursionistiche, disciplinano con legge:

a) l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi regionali delle guide ambientali escursionistiche;

b) l'attivazione di corsi di formazione professionale, qualificazione, specializzazione e aggiornamento;

c) le tariffe annuali;

d) l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali abusi e trasgressioni.

6. L'autorizzazione della regione all'esercizio dell'attività di guida ambientale escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Qualificazione della professionalità nel turismo)

1. Per la realizzazione di progetti aventi per oggetto la qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, possono essere concessi finanziamenti, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 16, comma 5, lettera c), a favore di associazioni, enti di formazione, cooperative o loro consorzi, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del proprio atto costitutivo, organizzino da almeno tre anni corsi di qualificazione culturale e professionale in materie attinenti al settore del turismo oppure operino presso università o istituti di cultura superiore.

2. I contributi di cui al comma 1, determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura massima di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità dei corsi organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione attestante l'effettivo regolare svolgimento dei corsi e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 i progetti di qualificazione devono:

a) essere diretti a imprenditori, dirigenti d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) essere riservati a soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea e concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.

CAPO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO

Art. 15.

(Conferimento di fondi alle regioni)

1. Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per il triennio 1996-1998 il conferimento di cui al primo comma è determinato in

complessive lire 525 miliardi, di cui lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 250 miliardi per l'anno 1997 e lire 250 miliardi per l'anno 1998».

2. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

3. Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Il 70 per cento delle risorse di cui all'articolo 13 è ripartito annualmente, su proposta del Dipartimento delle politiche del turismo, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento in base al movimento turistico, quale risulta dai dati delle ultime tre stagioni turistiche;

b) il 30 per cento in base alla consistenza del patrimonio ricettivo regionale;

c) il 30 per cento in base alla superficie del territorio.

Il rimanente 30 per cento è ripartito, con gli stessi criteri indicati al primo comma, tra le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

4. Per l'anno 1996 la ripartizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

*(Istituzione del Fondo nazionale
per lo sviluppo turistico)*

1. L'intervento finanziario dello Stato a favore delle imprese e professioni turistiche si attua attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo amministra anche avvalendosi di apposite convenzioni con istituti di credito.

2. È autorizzato il conferimento al Fondo di cui al comma 1 di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi per l'anno 1996.

3. Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità vanno ad incrementare le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:

a) al riequilibrio ed allo sviluppo delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo;

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche nel settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate secondo le seguenti priorità:

a) sostegno all'associazionismo fra le imprese turistiche, volto ad organizzare servizi interaziendali ed a promuovere organizzazioni consortili, catene e raggruppamenti di imprese, finalizzati ad ottimizzare la dimensione aziendale;

b) sostegno alla promozione, alla sperimentazione e alla ricerca nel campo della riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva, dei servizi turistici annessi e delle agenzie di viaggio e turismo;

c) qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici.

6. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1 sono:

a) le imprese turistiche o le agenzie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);

b) gli esercenti le attività professionali di cui all'articolo 13;

c) le società, le cooperative, i loro consorzi, le società promotrici di catene, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di associazionismo tra operatori turistici, anche con la partecipazione di capitale degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

d) i centri servizi, gli istituti e le strutture operative promosse dalle associazioni economiche e sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle imprese turistiche e della cooperazione.

7. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 si attua mediante contributi in conto interessi, per mutui di durata decennale di entità non superiore al 75 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, comprensivo dell'IVA.

8. La durata dei finanziamenti non può essere superiore a dieci anni, ad eccezione delle operazioni riguardanti gli esercizi ricettivi di nuova costruzione o in corso di ristrutturazione. Tutte le opere finanziate con l'intervento del Fondo sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del termine di ciascun esercizio finanziario e a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, accerta le disponibilità del Fondo non utilizzate e, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le devolve, con proprio decreto, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

10. La somma complessiva degli importi delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 6 e di altre agevolazioni previste da leggi regionali e nazionali o da norme comunitarie, non può superare il 90 per cento del totale del progetto ammesso a contributo.

11. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Dipartimento delle

politiche del turismo e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli imprenditori turistici e dei consumatori, nonché i sindacati dei lavoratori del settore, individua, con proprio decreto, criteri, priorità, parametri e termini per le domande di finanziamento.

12. La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata a un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto dal Ministro stesso o da un suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI), da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni a carattere generale degli imprenditori turistici, da un rappresentante designato dalle organizzazioni nazionali dei consumatori, da un rappresentante designato dalle organizzazioni nazionali delle cooperative. Alle sedute del comitato partecipano, inoltre, il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi e non più di tre esperti scelti fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. La mansione di segretario del suddetto comitato è svolta da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. Il comitato di cui al comma 12:

a) stabilisce i termini entro i quali gli interessati devono presentare le domande di finanziamento;

b) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, corredate del parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito, che devono esprimerlo entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse;

c) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui al comma 6;

d) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità del-

la presente legge, tenuti presenti eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

e) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al comma 1 e le regioni, al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui al presente articolo.

14. La deliberazione sull'ammissione a contributo delle domande sottoposte al comitato di cui al comma 12 è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati dalla presente legge, è assegnato annualmente, fino all'anno 1996, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero con provvedimento regionale che ne dispone il prelievo con imputazione sulle risorse destinate alla concessione dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei predetti cooperative e consorzi, destinato ad incrementare le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.

Art. 18.

(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero)

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) può concedere, a valere sulle proprie disponibi-

lità finanziarie, crediti agevolati alle imprese del settore turistico per il parziale finanziamento della loro quota capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento della loro quota capitale di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabili all'operatore, a condizioni che saranno determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione dei contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso, con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, della preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione, in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 15, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1994, in lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 250 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 100 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di principio in essa contenute.

2. In caso di inadempienza da parte delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle materie di propria competenza, provvedono in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla presente legge.

ALLEGATO A
(Articolo 10, comma 2)*Superficie minima delle camere in metri quadrati, esclusi i servizi*

Numero persone	Affitta- camere	Alberghi 1 stella	Alberghi 2 stelle	Alberghi 3 stelle	Alberghi 4 stelle	Alberghi 5 stelle
1 persona	7	8	8	8	8	8
2 persone	8	9	9	10	12	14
3 persone	10	11	11	12	14	16
4 persone	12	14	14	15	17	19

DISEGNO DI LEGGE N. 435**Art. 1.***(Finalità e scopi)*

1. La presente legge è intesa a promuovere lo sviluppo del settore turistico, ritenendo necessaria ed urgente l'assunzione di adeguati provvedimenti legislativi per il rilancio economico ed occupazionale del Paese.

2. All'impresa turistica è riconosciuto un ruolo paritario rispetto a quello delle altre imprese economiche dei settori del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.*(Individuazione delle aree ritenute di valenza ed interesse turistico)*

1. Le autorità comunali e regionali competenti procedono alla identificazione dei comuni o delle aree che, per le loro risorse naturali o culturali, possano diventare luoghi di notevole attrazione turistica. Tali comuni verranno definiti «comuni turistici» ed adotteranno regolamenti in ottemperanza all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La determinazione dei criteri per la definizione di comune turistico sarà effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una Commissione costituita dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo e spettacolo, e da rappresentanti dell'ente nazionale italiano turismo (ENIT) e dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

3. Per i luoghi marini, l'individuazione delle nuove aree di interesse turistico, potrà interessare il territorio interno fino ad un

massimo di tre chilometri dal litorale. Si procederà all'elaborazione di progetti urbanistici atti a creare strutture alberghiere e paralberghiere, villaggi turistici, campeggi e residenze turistiche per le vacanze; tale programmazione dovrà essere attentamente correlata al flusso turistico. L'edificazione di nuove strutture edilizie e la realizzazione di opere pubbliche avverranno nel rispetto dei vincoli ambientali esistenti. In tali aree rientrano anche quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

Art. 3.*(Semplificazione e razionalizzazione della procedura burocratica per lo sviluppo dell'edilizia residenziale in zone turistiche)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività del settore turistico e la ripresa economica ed occupazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali procedono alla semplificazione dei procedimenti relativi alla definizione degli strumenti per la pianificazione dello sviluppo urbanistico onde consentire il potenziamento dell'edilizia residenziale per la ricezione turistica.

2. Nelle ipotesi in cui gli enti locali non abbiano in vigore alcun piano regolatore generale e non lo adottino entro sei mesi, il consiglio comunale viene sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tale disposizione si applica anche nei confronti delle città d'arte, delle comunità montane e delle aree metropolitane che abbiano valenza turistica.

3. Trascorso il termine entro il quale i piani regolatori devono essere adottati, l'organo regionale di controllo diffida il consiglio comunale a provvedere all'adempimento entro sessanta giorni. Se il piano regolatore regionale non è proposto entro il termine fissato, l'organo regionale di controllo

ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura di scioglimento del consiglio.

4. Entro centottanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione relativa al piano regolatore generale adottato dall'ente, la regione procederà alla sua approvazione. Il piano regolatore generale o le relative varianti dovranno essere corredate della necessaria documentazione; dopo tale periodo semestrale il cui termine potrà essere prorogato una sola volta per motivate ragioni, il piano regolatore generale si intende approvato.

5. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi della disciplina relativa all'edificazione di complessi edilizi privati in aree site in zone turistiche, dando priorità alle aree destinate allo sviluppo del settore turistico. Tale principio dovrà essere rispettato nei programmi pluriennali di attuazione dei piani urbanistici approvati nel rispetto dei vincoli ambientali esistenti.

Art. 4.

(Procedimenti per il rilascio delle concessioni turistico-ricettive, alberghiere, paralberghiere e villaggi turistici)

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nome del funzionario cui è affidato il procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il responsabile, avuto entro trenta giorni il parere della commissione edilizia, è tenuto a presentare una relazione scritta al sindaco il quale rilascerà la concessione entro quindici giorni.

2. Se il progetto è in contrasto con le prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, potrà essere mo-

dificato entro quindici giorni, secondo ben chiare precisazioni, e sarà nuovamente redatta una relazione scritta al sindaco il quale rilascerà la concessione entro quindici giorni.

3. Gli interventi sono subordinati alla denuncia di inizio di attività ai sensi ed agli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Il presente articolo si applica:

a) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture alberghiere e paralberghiere, di villaggi turistici;

b) alle opere di restauro conservativo di abitazioni in centri storici di interesse culturale e di attrazione turistica;

c) alle opere di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture alberghiere, paralberghiere, residenze turistiche, case albergo, villaggi turistici e campeggi;

d) alle opere finalizzate al mutamento della destinazione d'uso degli edifici di tipo residenziale in edifici di tipo alberghiero, con imposizione di un vincolo alberghiero almeno ventennale.

Art. 5.

(Agevolazioni sulle concessioni)

1. Le concessioni relative alle opere descritte all'articolo 4 potranno essere rilasciate con agevolazioni fino al 50 per cento; tali agevolazioni verranno stabilite dagli enti locali e saranno riportate nell'apposito regolamento edilizio. I pagamenti verranno suddivisi in tre rate: la prima rata, pari al 20 per cento, sarà versata al momento della dichiarazione di inizio lavori, la seconda rata, pari al 40 per cento, sarà versata dopo centottanta giorni, la terza rata, dello stesso importo della precedente, sarà versata al momento della dichiarazione di agibilità dell'opera, fino al 31 dicembre 1999.

Art. 6.

(Impianti olistici)

1. I comuni turistici, d'intesa con le regioni, individuano nei bacini di rilevanza turistica aree in cui poter realizzare impianti olistici quali:

- a) palazzi dei congressi;
- b) impianti acquatici;
- c) casinò;
- d) impianti sportivi;
- e) teatri;

f) musei ed altre mostre permanenti che dovranno essere adeguati alle dimensioni previste nella programmazione pluriennale di sviluppo del bacino turistico.

2. Le costruzioni degli impianti potranno essere realizzate sia da imprese private che da società miste, le quali beneficeranno delle agevolazioni previste dall'articolo 5.

3. I comuni, a tal fine consorziati, potranno presentare, congiuntamente, progetti che dovranno prevedere la realizzazione di aree di supporto destinate a parcheggi, nonché la predisposizione di piani urbani del traffico in modo che le varie località del bacino turistico siano tra loro ben collegate così da potersi inserire nel piano trasporti della regione.

Art. 7.

(Sistema portuale turistico o diportistico)

1. Si definiscono di «portualità minore» i porti a partire dalla quarta classe, ad uso esclusivo della nautica da diporto.

2. Gli approdi turistici dovranno essere realizzati nel più rigoroso rispetto dell'ambiente, usando strutture agevolmente smontabili quali pontili galleggianti o simili che si adattano in maniera ottimale anche in delicati contesti ambientali.

3. I comuni dovranno presentare le do-

mande di costruzione alle regioni, che hanno esclusivo potere amministrativo.

4. I punti di approdo saranno distribuiti ad una distanza di almeno trenta miglia e tali punti dovranno fornire i servizi necessari e sufficienti all'ormeggio, all'approvvigionamento di carburante, ai servizi igienici, alla ristorazione.

5. Alla costruzione ed alla gestione di tali strutture potranno partecipare anche enti privati.

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del turismo)

1. Al fine di sviluppare il settore turistico alla data di entrata in vigore della presente legge si applica un'aliquota IVA nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1999 per lo svolgimento delle attività finalizzate sia alla costruzione di nuove strutture alberghiere sia alla ristrutturazione di quelle esistenti che al loro ampliamento volto a creare nuovi posti letto.

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa anche per la manutenzione straordinaria, per il restauro conservativo e per il risanamento di abitazioni ubicate in centri storici di aree ritenute di attrazione turistica, sentito il parere del sindaco e della regione.

3. Ai redditi derivanti dalle attività imprenditoriali, connesse alla costruzione ed all'ampliamento di nuove strutture alberghiere, per i primi tre anni di attività si applica una riduzione delle aliquote IRPEF e IRPEG in misura pari al 10 per cento dell'utile di gestione. La medesima riduzione si applica, per i primi tre anni, nell'eventualità in cui l'utile di gestione venga reinvestito per miglioramenti strutturali, per impianti ricreativi connessi alla struttura alberghiera o per la creazione di nuovi posti di lavoro, al fine di migliorare la qualità del servizio.

Art. 9.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del turismo a favore dei comuni turistici)

1. In relazione alle maggiori spese che il comune turistico deve sostenere per l'incremento demografico dovuto al flusso turistico, si attua una politica di riequilibrio finanziario mediante un maggior decentramento fiscale: l'incremento della dotazione finanziaria del comune turistico si deve tradurre nella riduzione dei trasferimenti.

2. Il comune turistico è autorizzato a stabilire l'importo delle varie tasse ed imposte locali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge; saranno inoltre concessi sgravi fiscali stabiliti di concerto tra il Ministero delle finanze e il Ministero del tesoro in relazione all'esecuzione ed al potenziamento di opere pubbliche e servizi quali:

- a) acquedotto;
- b) nettezza urbana;
- c) trasporto pubblico;
- d) vigilanza urbana;
- e) viabilità:
 - 1) parcheggio;
 - 2) attrezzature stradali;
 - 3) arredo urbano ed infrastrutture;
- f) illuminazione;
- g) fognature e depurazione;
- h) tutela dell'ambiente:
 - 1) spiagge;
 - 2) porti;
- i) cultura;
- l) difesa del patrimonio;
- m) manifestazioni;
- n) sport ed altri servizi ricreativi;
- o) verde pubblico:
 - 1) manutenzione ordinaria;
 - 2) nuove piantumazioni;
 - 3) irrigazioni;
- p) servizi sociali:
 - 1) guardia medica turistica;
 - 2) pronto soccorso.

Art. 10.

(Organizzazione ed elaborazione dei dati relativi al turismo)

1. I comuni turistici raccolgono e divulgano mensilmente i dati statistici relativi allo sviluppo turistico.

2. La raccolta dei dati statistici deve avvenire in modo da garantire la rispondenza dei requisiti minimi di esattezza; dovranno quindi essere adottate tutte le misure che si ritengono appropriate per assicurare la qualità e la compatibilità dei risultati.

3. I dati da trasmettere annualmente riguardano:

- a) numero strutture ricettive;
- b) numero stanze;
- c) numero posti letto;
- d) arrivi di turisti;
- e) pernottamenti di residenti in strutture alberghiere.

4. Ai fini della raccolta di dati di cui al comma 3, gli alloggi turistici collettivi sono ripartiti in:

- a) alberghi e strutture ricettive simili;
- b) campeggi e villaggi turistici;
- c) alloggi per vacanze;
- d) altre strutture.

5. In ogni comune turistico sono divulgati mensilmente i dati statistici relativi ai flussi turistici perchè gli operatori del settore ne siano informati in tempo reale.

Art. 11.

(Prevenzione e repressione della criminalità nei bacini di utenza turistica)

1. Al fine di prevenire e reprimere la criminalità nei bacini di utenza turistica, si adotteranno provvedimenti amministrativi idonei a potenziare la presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

DISEGNO DI LEGGE N. 1112**Art. 1.***(Finalità della legge)*

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Finalità della legge)*. - 1. La presente legge stabilisce misure per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica nazionale e sull'accesso a talune professioni del turismo.

2. I principi contenuti nella presente legge devono garantire l'equilibrato sviluppo del turismo e delle professioni ad esso connesse, nonché la loro regolamentazione che recepisce le direttive della Comunità europea, considerata la rilevanza del settore sotto il profilo economico, culturale, sociale e dell'integrazione comunitaria.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica e turistica nazionale il Governo, su iniziativa del Dipartimento del turismo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, esercita le funzioni relative alla definizione delle politiche di settore, nonché l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento, al fine dello sviluppo del mercato turistico nazionale nel pieno rispetto delle autonomie regionali ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562».

Art. 2.*(Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo)*

1. L'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo)*. - 1. Il Comitato

per la pianificazione e lo sviluppo del turismo, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal capo del Dipartimento del turismo da lui delegato, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano o da componenti delle giunte medesime a tal fine delegati, e dal Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il capo della Unità turismo della Direzione generale XXIII della Commissione delle Comunità europee, o persona da lui delegata.

3. Il Comitato indica le linee operative e le priorità della politica turistica nazionale in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13.

4. Il Comitato convoca, di norma a scadenza biennale, la Conferenza nazionale del turismo, per verificare l'attuazione delle linee programmatiche della politica nazionale del turismo nonché per valutare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie del turismo, ovvero per compiere i necessari correttivi e prendere le adeguate misure del caso».

Art. 3.*(Comitato consultivo nazionale per il turismo)*

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Comitato consultivo nazionale per il turismo)*. - 1. Il Comitato consultivo nazionale per il turismo, nominato con decreto del capo del Dipartimento del turismo

che lo presiede, è composto da dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei sindacati dei lavoratori del settore, e da dieci esperti scelti fra rappresentanti di enti pubblici e privati del settore e fra docenti universitari e studiosi del turismo.

2. I venti rappresentanti di cui al comma 1 vengono designati per un periodo di due anni, rinnovabili per una sola volta.

3. Il Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2».

Art. 4.

(Organizzazione turistica regionale)

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organizzazione turistica regionale). - 1. Per l'espletamento delle attività di *marketing* relative alle risorse turistiche locali, per l'informazione e l'accoglienza dei turisti *in loco*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la costituzione di organismi tecnico-operativi strumentali denominati «aziende di promozione turistica» (APT) entro il 31 dicembre 1997.

2. Le APT, costituite in forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dei comuni interessati e degli enti privati di rilievo del turismo a livello locale, svolgono altresì compiti di assistenza e consulenza alle imprese private e agli enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Le leggi regionali stabiliscono i criteri secondo i quali vengono individuati gli ambiti territoriali in cui operano le APT, nonché gli strumenti e le modalità attraverso cui si attua il loro collegamento funzionale con gli enti territoriali, tenendo presente le finalità di cui al comma 1, nonché le potenzialità turistiche, geografiche, paesaggistiche, infrastrutturali, storiche, culturali, socio-economiche di ciascuna area territoriale.

4. Il numero complessivo delle APT nel territorio regionale è in relazione a quello delle province che costituiscono la regione; la somma di esse negli ambiti territoriali individuati deve ricomprendere la totalità del territorio regionale.

5. Nell'ambito del territorio di competenza delle APT sono istituiti con leggi regionali gli Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), con la partecipazione delle *pro loco* e degli enti locali, anche in forma associativa o consortile sulla base di apposite convenzioni.

6. Gli IAT costituiti, previo nulla osta della regione, adottano il medesimo marchio distintivo di identificazione su tutto il territorio nazionale. Tale marchio distintivo è stabilito con decreto del capo del Dipartimento del turismo, sentito il Comitato per la pianificazione e lo sviluppo del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.

(Ufficio per gli studi, le ricerche e la raccolta dei dati)

1. L'Ufficio per gli studi, le ricerche e la raccolta dei dati del Dipartimento del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994, oltre ai compiti istituzionali svolge funzioni di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati concernenti il turismo, nel rispetto della decisione del Consiglio CEE n. 664 del 22 dicembre 1986 che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il sistema statistico nazionale sul turismo di cui al comma 1,

nonchè osservatori operanti in collegamento con i predetti uffici, al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti dall'Ufficio di cui al comma 1 previo pagamento di un corrispettivo la cui entità, con le relative modalità di versamento, sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento del turismo.

4. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le imprese turistiche ricettive e le imprese interessate sono tenute a trasmettere all'Ufficio di cui al comma 1 i dati relativi al movimento turistico.

Art. 6.

(Difensore civico del turista)

1. Dopo l'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Difensore civico del turista)*. - 1. È istituito su base regionale il difensore civico del turista con il compito di assistere i consumatori-turisti nell'ambito del proprio territorio, tutelando ove possibile i loro interessi riconosciuti dall'ordinamento giuridico e aiutando le parti in eventuali liti a risolvere in via amichevole e non giurisdizionale la questione.

2. Le regioni disciplinano l'ufficio del difensore civico del turista individuando la sua sede, le sue attribuzioni, i termini entro i quali i soggetti interessati possono richiedere il suo intervento, la durata del suo mandato, le cause di incompatibilità, le modalità di revoca e ogni altra procedura necessaria al pieno espletamento del mandato».

Art. 7.

(Imprese turistiche)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che svolgono professionalmente ed in modo non occasionale attività economiche organizzate al fine della produzione, della commercializzazione e della gestione di servizi turistici e ricettivi.

In particolare, sono imprese turistiche:

- a) le imprese ricettive o di gestione delle stesse con annessi servizi collaterali;
- b) le agenzie di viaggio e servizi turistici;
- c) le imprese termali;
- d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;
- e) le imprese della ristorazione;
- f) le imprese esercenti locali di svago, di intrattenimento e i parchi di divertimento e per il tempo libero;
- g) le imprese di gestione ed esercizio di porti e approdi turistici con annessi servizi complementari legati comunque alla sosta delle unità da diporto;
- h) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune o piste per la pratica dello sci;
- i) le imprese che organizzano e gestiscono manifestazioni congressuali, convegni, seminari, *meetings* ed ogni altro evento consimile;
- l) le imprese di trasporto passeggeri che svolgono prevalentemente attività relative alla mobilità dei turisti o comunque di interesse turistico;
- m) le imprese che prevalentemente esercitano, in modo professionale e non occasionale, un'attività economica organizzata in relazione diretta con il comparto del turismo.

Fatta salva la disciplina per i pubblici esercizi di cui all'articolo 2, della legge 25

agosto 1991, n. 287, i titolari o i gestori dell'impresa turistico-ricettiva individuale, ovvero i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistico-ricettiva stessa, o le persone da loro delegate, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e relative norme di esecuzione.

Il terzo comma non si applica agli esercenti le imprese agroturistiche iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e agli esercenti affittacamere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis della presente legge».

Art. 8.

(Elenco regionale degli affittacamere)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Elenco regionale degli affittacamere)*. - 1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di affittacamere di cui all'articolo 6, nono comma, che abbiano dimostrato di essere in regola con i requisiti richiesti dalla legge regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia, la regione rilascia agli interessati un certificato provvisorio di idoneità per ottenere l'autorizzazione comunale».

Art. 9.

(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti

strutturali dei servizi offerti e, in particolare modo, della qualificazione e del numero degli addetti, che deve essere congruo in relazione al numero dei letti offerti».

2. Il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono abrogati.

Art. 10.

(Vincolo di destinazione)

1. L'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Vincolo di destinazione)*. - 1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo nazionale, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, nonché alle esigenze delle amministrazioni locali che prevedono, ove necessario, nell'ambito dei piani regolatori comunali i limiti ad una eccessiva trasformazione del patrimonio ricettivo originario per un equilibrato sviluppo di un turismo sostenibile, le regioni sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive di cui all'articolo 6, ad eccezione degli alloggi agroturistici, degli alloggi gestiti da affittacamere, degli appartamenti per vacanze e le case per ferie.

2. Le regioni approvano entro il 31 dicembre 1997 le leggi relative al vincolo di cui al comma 1. Decorso tale termine senza che le regioni abbiano disciplinato il regime del vincolo di destinazione a seconda dei casi specifici, le strutture di cui all'articolo 6 sono sottoposte automaticamente a vincolo di destinazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e comunque non oltre il 30 giugno 1998, i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici. Scaduto tale termine, i comitati regionali di controllo provvedono mediante la nomina di commissari *ad acta* ad adeguare gli strumenti urbanistici dei comuni inadempienti.

4. Il vincolo di destinazione può essere rimosso dalle regioni su richiesta del proprietario, qualora venga comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, anche a seguito di interventi di salvataggio effettuati con il concorso di contributi pubblici. I contributi e le agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti vanno restituiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

5. La violazione della disciplina del vincolo di destinazione è punita con sanzioni amministrative disposte con leggi regionali. I contratti stipulati in difformità delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli».

Art. 11.

(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche)*. - 1. I comuni provvedono ad individuare le aree a tal fine vincolate destinate ad attività turistiche nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori generali, nonchè a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni e degli altri provvedimenti vigenti a tutela dell'ambiente.

2. La realizzazione di nuove strutture ricettive e la ristrutturazione di quelle preesistenti per scopi turistici possono essere concesse anche al di fuori delle aree di cui al comma 1, in ossequio alle finalità previste all'articolo 1 e comunque nel rispetto delle effettive esigenze locali».

Art. 12.

(Agenzie di viaggio e servizi turistici)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dai seguenti:

«Sono agenzie di viaggio e servizi turistici quelle che esercitano professionalmente ed in modo non occasionale la produzione, l'organizzazione, l'intermediazione, la gestione e la commercializzazione, o comunque una o più delle predette attività, di servizi relativi al viaggio ed al soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dell'articolo 2 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti e tutte le azioni che interessano il trasferimento di un soggetto dalla sua abituale residenza ad un'altra località.

La professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e servizi turistici è esercitata dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso dell'abilitazione di cui al terzo comma.

Sono requisiti per l'abilitazione il possesso del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, conseguito presso le Università statali o private riconosciute a conclusione di un corso triennale, e l'aver svolto un tirocinio pratico nelle imprese turistiche.

Le regioni, accertato il possesso dei requisiti, iscrivono i direttori tecnici abilitati all'esercizio della professione nell'albo regionale, da esse istituito con legge.

Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale dei direttori tecnici, cui confluiscono i dati relativi ai direttori tecnici presenti a livello locale forniti dalle regioni.

Il direttore tecnico esercita le sue mansioni professionali in un'unica agenzia e

può essere iscritto ad un solo albo professionale del settore.

L'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, è abrogato».

Art. 13.

(Direttore tecnico)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dal seguente:

«La persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui all'ottavo comma è coadiuvata nelle mansioni direttive e nella gestione dell'agenzia di viaggio e servizi turistici dal direttore tecnico, i cui requisiti professionali sono indicati nel presente articolo».

Art. 14.

(Autorizzazioni per i cittadini di Stato appartenente all'Unione europea)

1. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni di cui all'ottavo comma sono rilasciate senza pregiudizio ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea che ne facciano domanda e che comprovino di possedere i requisiti richiesti nel loro Paese».

Art. 15.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, sono autorizzate ad esercitare attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di viaggi tutto compreso, servizi tu-

ristici ricreativi, esclusivamente per i propri associati, per i loro coniugi o parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado.

2. L'iscrizione all'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro istituito presso il Dipartimento del turismo è condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le attività turistiche di cui al comma 1.

3. Le spese di costituzione e funzionamento dell'albo sono a totale carico delle associazioni stesse.

4. Con decreto del capo del Dipartimento del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di iscrizione all'albo, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di finalità lucrative dell'associazione, anche in ordine ai singoli servizi offerti ai propri associati;

b) effettiva operatività a livello nazionale;

c) prestazioni tecnico-operative e professionali equivalenti a quelle offerte dalle imprese di cui all'articolo 12, nonché assunzione degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa vigente di settore, e in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990;

d) disciplina statutaria che preveda chiaramente la effettiva partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e servizi turistici che possa comportare una pubblicità ingannevole per il consumatore-turista.

5. Le associazioni iscritte sono sottoposte a vigilanza da parte del Dipartimento del turismo al fine del mantenimento delle stesse nell'albo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Dipartimento del turismo circa le eventuali irregolarità e inosservanze degli obblighi cui le associazioni sono tenute.

6. L'organizzazione occasionale e non professionale di viaggi per scopi turistici, culturali, ricreativi, sociali, da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali i gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o appartenenti a comunità religiose o gruppi costituiti occasionalmente a seguito delle più svariate motivazioni, è consentita previa sottoscrizione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti.

7. Il responsabile del mezzo di trasporto con cui tali viaggi vengono effettuati è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa del gruppo. L'inservanza di tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente».

Art. 16.

(Professioni del turismo)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dal seguente:

«Le regioni disciplinano ed accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di interprete turistico, accompagnatore turistico, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica ed ogni altra professione attinente al turismo non prevista dalla presente legge; per l'esercizio di tali professioni è comunque richiesta una formazione di base relativa ad un ciclo di studi di durata non inferiore a due anni».

Art. 17.

(Guide turistiche)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 17, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Guide turistiche)*. - 1. È guida turistica chi professionalmente ac-

compagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici o altre strutture simili variamente denominate, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali e culturali.

2. Per l'abilitazione alla professione di guida turistica sono requisiti il conseguimento del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, ed un tirocinio pratico nelle imprese turistiche. Il corso per il conseguimento del predetto diploma sarà opportunamente modificato in relazione alle esigenze dei requisiti professionali richiesti dal mercato.

3. Le regioni provvedono all'iscrizione in elenchi regionali dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Tale iscrizione autorizza l'esercizio della professione di guida turistica. Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, al cui aggiornamento periodico provvedono le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica è consentito alle guide stabilite e abilitate in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora accompagnino un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro e facenti parte di un viaggio organizzato con durata limitata. Esse non sono abilitate ad esercitare nell'interno dei musei e delle altre strutture e siti previsti al comma 1, nel qual caso sono affiancate da una guida turistica locale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2.

5. Il richiedente può essere iscritto ad un solo albo professionale del turismo».

Art. 18.

(Organizzatore congressuale)

1. La professione di organizzatore congressuale così come definita dal quinto

comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è esercitata previo il possesso dell'abilitazione di cui al comma 2.

2. Per l'abilitazione alla professione di organizzatore congressuale sono requisiti il conseguimento del diploma universitario di economia e gestione dei servizi turistici, ed un tirocinio pratico nelle imprese turistiche. Il corso per il conseguimento del predetto diploma sarà opportunamente modificato per far fronte alle esigenze specifiche della figura professionale.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è condizione necessaria per l'iscrizione all'albo istituito con leggi regionali. Presso il Dipartimento del turismo è istituito l'elenco nazionale degli organizzatori congressuali, il cui aggiornamento periodico è effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il richiedente può essere iscritto ad un solo albo professionale del turismo.

Art. 19.

(Animatore turistico)

1. La professione di animatore turistico così come definita dall'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è esercitata previo possesso dell'abilitazione di cui al comma due del presente articolo.

2. È requisito per l'abilitazione la frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione di durata non inferiore ai due anni.

3. L'abilitazione è condizione necessaria per l'iscrizione all'albo degli animatori turistici istituito con leggi regionali.

Art. 20.

(Guide ambientali-escursionistiche)

1. È guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi in escursioni attraverso il territorio nazionale, in ambiente terrestre o acquatico, anche attraverso la pratica di tecniche sportive collegate alla fruizione dei beni ambientali, illustrandone le caratteristiche naturalistiche, folcloristiche e paesaggistiche.

2. Le regioni disciplinano con legge l'istituzione di elenchi delle guide ambientali-escursionistiche, l'attivazione di corsi di formazione professionale per persone in possesso del diploma di scuola media superiore, nonché le eventuali sanzioni per gli abusi e le trasgressioni.

3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientalistica-escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze specifiche territoriali.

DISEGNO DI LEGGE N. 1655

CAPO I

COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, disciplina le funzioni dello Stato in materia di turismo ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tali funzioni devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo economico e sociale.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale nel settore del turismo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso la ridefinizione della propria struttura organizzativa, esercita le seguenti funzioni:

a) rapporti con l'Unione europea relativamente ai progetti di rilevanza nazionale o interregionale;

b) coordinamento intersettoriale delle attività turistiche, con particolare riguardo alla programmazione del territorio, agli interventi urbanistici ed ambientali, ai trasporti ed ai beni culturali;

c) organizzazione di un osservatorio sui mercati turistici;

d) tutela del consumatore e promozione di circoli nazionali o interregionali di qualità;

e) attività di stimolo e di supporto all'innovazione e all'imprenditorialità;

f) strategie promozionali in Italia ed all'estero.

3. Il Dipartimento del turismo di cui alla legge 30 maggio 1995, n. 203, è soppresso ed il personale è ricollocato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio o dell'artigianato o, su richiesta, presso altre amministrazioni dello Stato e presso le regioni.

Art. 2.

(Programma quadro nazionale)

1. Per l'espletamento delle attività di programmazione nazionale del turismo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana con decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con le regioni, il Programma quadro nazionale, sentiti:

a) i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali, dei trasporti e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione;

b) le competenti Commissioni parlamentari;

c) i rappresentanti delle province e dei comuni;

d) le aziende nazionali di trasporto pubbliche e private;

e) gli enti pubblici turistici di rilevanza nazionale;

f) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici e dei consumatori;

g) i sindacati dei lavoratori.

2. Il Programma di cui al comma 1, di durata triennale, stabilisce le linee guida, le direttive ed i criteri riguardanti:

a) il coordinamento intersettoriale degli interventi dello Stato nelle materie di propria competenza riguardanti l'urbanistica ed il territorio, le reti infrastrutturali, le telecomunicazioni ed i trasporti, i beni culturali ed ambientali, la fiscalità;

b) la promozione all'estero;

c) il coordinamento degli interventi dell'Unione europea finalizzati alla pianifi-

cazione degli insediamenti turistici, alla localizzazione di impianti ed attività turistiche di grandi dimensioni, al riequilibrio delle zone ad alta concentrazione di turismo, alla riconversione di zone industriali dismesse, alla riconversione ecologica di zone turistiche ad alto degrado ambientale, alla creazione di nuovi bacini di offerta turistica e allo sviluppo dell'occupazione;

d) l'individuazione dello *standard* dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

e) la definizione delle categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale e l'individuazione delle imprese e delle professioni per le quali sono istituiti elenchi nazionali;

f) la classificazione alberghiera e di altre forme di ricettività;

g) l'adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea della disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, in materia di superficie della stanze nelle strutture alberghiere ed affini;

h) la definizione ed il controllo sull'attività di enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro ovvero di enti o aziende operanti per garantire soggiorni turistici ai propri aderenti o dipendenti e ai loro familiari.

Art. 3.

(Criteri per l'individuazione dello standard dei servizi di accoglienza ai turisti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma di cui all'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con decreto:

a) a emanare la Carta dei diritti del turista, contenente indicazioni e criteri relativi all'informazione e alla protezione dei turisti, in settori quali i sistemi di classificazione esistenti, i contratti d'albergo e di lo-

cazione ad uso turistico, la segnaletica, la multiproprietà, la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione;

b) ad emanare criteri ed indicazioni per un quadro di sostegno dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e di forme di associazionismo verticale, quali catene e *club* di prodotto;

c) a rivedere la disciplina recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di obblighi di tenuta di registri e schede della clientela, da parte dei gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri;

d) a istituire elenchi nazionali delle imprese e delle professioni turistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e a definire i requisiti di ammissibilità a detti elenchi.

2. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Fondo ripartito annualmente tra le regioni sulla base di progetti cofinanziati tra lo Stato e le regioni, finalizzato:

a) alla realizzazione del Programma quadro nazionale di cui all'articolo 2, ivi compreso il contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Agenzia italiana per il turismo di cui all'articolo 5;

b) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 1;

c) al finanziamento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 4.

(Programma turistico regionale)

1. Per l'espletamento delle attività di programmazione territoriale del turismo e delle

risorse turistiche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione di un Programma turistico regionale, di durata triennale, avente i seguenti obiettivi:

a) attribuzione delle deleghe alle province ed ai comuni;

b) definizione dell'organizzazione turistica regionale, per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;

c) pianificazione degli insediamenti turistici e localizzazione di eventuali impianti ed attività turistiche di grandi dimensioni;

d) riequilibrio delle zone ad alta concentrazione di turismo, riconversione di zone industriali dismesse e riconversione ecologica di zone turistiche ad alto degrado ambientale;

e) disciplina della destinazione d'uso degli immobili destinati alle attività turistiche;

f) disciplina delle strutture ricettive e delle altre forme di impresa;

g) disciplina della classificazione alberghiera e di altre forme di ricettività;

h) disciplina dell'abilitazione ed istituzione degli elenchi regionali delle professioni turistiche;

i) individuazione di aree attrezzate per la sosta temporanea di *autocaravan* ed affini;

l) controllo sull'attività di enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro ovvero di enti o aziende operanti per garantire soggiorni turistici ai propri aderenti o dipendenti e ai loro familiari.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano contestualmente al Programma di cui al comma 1, un Programma finanziario pluriennale finalizzato ad individuare le fonti di finanziamento e la finalizzazione delle risorse relative agli obiettivi del Programma di cui al comma 1.

CAPO II

RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI PROMOZIONE ALL'ESTERO

Art. 5.

(Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita l'Agenzia italiana per il turismo, di seguito denominata Agenzia, società per azioni regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

2. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è soppresso entro la medesima data di cui al comma 1.

3. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

4. L'Agenzia ha sede in Roma ed opera all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, provvede:

a) a disciplinare le attività ed i servizi che l'Agenzia svolge per conto del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

b) a disciplinare la composizione del capitale sociale e la partecipazione dello Stato nell'Agenzia;

c) a disciplinare gli organi sociali dell'Agenzia, la loro composizione ed attribuzioni;

d) a disciplinare l'intervento finanziario dello Stato, mediante contratto di programma;

e) a definire i criteri di istituzione e di soppressione degli uffici dell'Agenzia all'estero, prevedendo anche al loro accorpamento con altre sedi di rappresentanza italiane.

6. L'Agenzia:

a) svolge attività di consulenza e di assistenza per il Governo, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione e di commercializzazione del turismo, individuando idonee strategie commerciali che permettono all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

b) gestisce un osservatorio permanente dei mercati stranieri e del mercato interno, effettua ricerche, studi ed analisi sulla struttura e sulle dinamiche dei diversi mercati della domanda turistica al fine di facilitare l'accesso dei produttori di servizi ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

c) provvede all'informazione turistica sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati particolarmente riguardo alla certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti e alla certificazione dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e di forme di associazionismo verticale, quali catene e *club* di prodotto.

6. L'Agenzia può avvalersi del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i sindacati del settore, provvede a definire le norme per il passaggio dei dipendenti all'Agenzia o presso altre amministrazioni dello Stato.

CAPO III

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 6.

(Obbligo di iscrizione al registro)

1. I titolari o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, come definita all'articolo 7, commi 1 e 2, o i loro delegati, sono tenuti ad iscriversi nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, a disciplinare le procedure di iscrizione al registro secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle procedure di iscrizione;

b) applicazione della normativa relativa all'autocertificazione per ogni passaggio burocratico ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) istituzione di corsi professionali gratuiti, con obbligo di frequenza anche successiva all'iscrizione al registro;

d) abolizione degli esami per l'iscrizione al registro.

Art. 7.

(Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

2. In particolare sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici, ivi comprese le imprese di gestione di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali e le strutture ricettive per il turismo all'aria aperta;

b) le imprese di gestione di case ed appartamenti a rotazione d'uso;

c) le agenzie di viaggio e turismo;

d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

e) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune;

f) eventuali altre tipologie identificate nel Programma quadro nazionale di cui all'articolo 2 e nel Programma regionale di cui all'articolo 4.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le regioni in occasione del rilascio dell'autorizzazione accertano l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà in ogni caso essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o di regioni italiane.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è subordinata:

a) al versamento di un deposito cauzionale;

b) alla dimostrazione, da parte dell'impresa richiedente, che il titolare o il direttore dell'agenzia sono in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 9, comma 4.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce i limiti minimi e massimi del deposito cauzionale di cui al

comma 4, lettera a), cui le regioni devono attenersi.

6. Fino all'approvazione da parte delle regioni, delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), l'esercizio dell'attività turistica è svolto sulla base della disciplina regionale in vigore. In assenza di detta disciplina l'esercizio dell'attività turistica è svolto con la sola iscrizione al registro di cui all'articolo 6.

7. Le imprese turistiche e gli esercenti attività professionali non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 6, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Attività professionali)

1. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'espletare servizi di ricerca, assistenza, accoglienza e consulenza ai turisti, agli imprenditori turistici ed alle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della presente legge sono professioni turistiche:

a) l'attività di direzione di agenzia di viaggi e turismo;

b) l'attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, guida speleologica e guida ambientale escursionistica;

c) l'attività di organizzatore congressuale;

d) l'attività di istruttore nautico;

e) l'attività di maestro di sci;

f) l'attività di guida alpina e di aspirante guida alpina o portatore alpino;

g) l'attività di animatore turistico;

h) l'attività di consulente turistico;

i) eventuali altre tipologie identificate nel Programma quadro nazionale di cui all'articolo 2 e nel Programma regionale di cui all'articolo 4.

3. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), i soggetti interessati all'abilitazione possono esercitare sulla base della disciplina regionale in vigore. In assenza di detta disciplina i soggetti interessati all'abilitazione possono esercitare previa comunicazione scritta al Presidente della regione nel cui territorio l'interessato intende esercitare l'attività.

4. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale, previa domanda da parte dell'interessato, per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

5. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico è consentito alle guide abilitate presso uno Stato membro della Comunità europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso.

Art. 9.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, qualora non intendano uniformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 5, sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti risultanti da appositi registri e ad esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblica annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad esercitare attività turistiche.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) assenza di qualsiasi fine di lucro, anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni in tutte le regioni o nella maggioranza di esse;

c) prestazioni di equivalente livello di organizzazione tecnica e di professionalità, nonché assunzione degli stessi obblighi contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa in vigore alle agenzie di viaggio e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e turismo o con altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Al fine del mantenimento dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 3, le associazioni sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Ministro ogni elemento utile, compresa

l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni sono tenute per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o comunque appartenenti a confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo il contratto tipo di assicurazione applicato dal settore delle agenzie di viaggi e turismo. Il responsabile del mezzo con cui tali gite sono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dopo l'entrata in vigore del Programma quadro nazionale di cui all'articolo 2, dei decreti e dei regolamenti attuativi della presente legge, sono abrogati i seguenti commi degli elencati articoli del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) i commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1;

b) il comma 1 dell'articolo 2, relativamente al Dipartimento del turismo e alle sue funzioni, di cui alle lettere d), e), f), g) e i);

c) il comma 4 dell'articolo 2;

d) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 per quanto riguarda le materie inerenti il turismo;

e) i commi 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 3;

f) gli articoli 7 e 8;

g) il comma 14 dell'articolo 10;

h) l'articolo 11 e l'articolo 12.

2. Sono altresì abrogate la legge 17 maggio 1983, n. 217 e la legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata di bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 miliardi per l'anno 1997, 100 miliardi per l'anno 1998, 100 miliardi per l'anno 1999.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del soppresso Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, di cui alla legge 30 maggio 1995, n. 203, e le risorse del soppresso Ente nazionale italiano per il turismo, di cui ai capitoli 7844 e 6652 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per gli anni 1997-1999, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1882

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616. Il turismo è considerato settore produttivo di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione».

Art. 2.

(Comitato di coordinamento delle regioni)

1. L'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* Il Comitato di coordinamento delle regioni, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente da lui delegato, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati, dal Presidente dell'ENIT.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento

i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Il Comitato di coordinamento esamina le problematiche turistiche di interesse nazionale, rende pareri in ordine ai disegni di legge in materia, indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi».

Art. 3.

(Competenze in materia turistica)

1. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

2. In particolare, restano di competenza dello Stato:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo con specifico riferimento allo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie; predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

c) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale, nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

d) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 4.

(Istituzione della Direzione generale del turismo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Le competenze di cui all'articolo 3 sono esercitate dalla Direzione generale del turismo, istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Direzione generale del turismo.

3. Il personale del soppresso Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri confluisce nel ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

(Organizzazione turistica regionale)

1. All'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'attività di promozione e propaganda delle risorse locali all'estero svolta in stretto collegamento con l'ENIT, al fine di assicurare la massima efficacia ed utilità delle iniziative. La sede centrale e le delegazioni dell'Ente assicurano la massima collaborazione alle iniziative delle regioni per la predisposizione di progetti di promozione e per la partecipazione a fiere e borse turistiche»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le regioni confinanti possono, ai fini della costituzione delle APT, individuare congiuntamente ambiti territoriali turisticamente rilevanti, comprensivi dei territori di più regioni, i quali, per l'omogeneità dell'offerta turistica e per la presenza di fattori culturali, sociali ed economici comuni, richiedono un'attività promozionale congiunta»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le regioni possono stipulare convenzioni con le agenzie di viaggi e turismo di cui al successivo articolo 9 per l'effettuazione dei servizi di informazione ed accoglienza, utilizzando le risorse professionali e strutturali delle agenzie medesime»;

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Al fine di assicurare agli utenti un rapido ed agevole accesso ai servizi di informazione e di accoglienza, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 determina i requisiti esteriori comuni per tutti gli uffici di informazione e di accoglienza turistica, con particolare riferimento all'adozione di un unico marchio».

Art. 6.

(Classificazione delle strutture ricettive)

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento delle regioni, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente i criteri ai quali le ragioni devono attenersi per la classificazione delle strutture ricettive, tenendo conto delle dimensioni, dei requisiti strutturali e quantitativi dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti».

Art. 7.

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. All'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il deposito cauzionale è costituito a garanzia del pagamento delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate dall'autorità competente e delle tasse di concessione. Le regioni accertano la solidità finanziaria ed economica dei richiedenti l'autorizzazione».

Art. 8.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)* - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti iscritti nel registro soci da almeno sei mesi.

2. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il registro nazionale delle associazioni senza scopo di lucro abilitate a svolgere attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni».

3. L'esercizio dell'attività è subordinato all'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito dell'accertamento dei seguenti requisiti:

a) presenza operativa dell'associazione in almeno la metà delle regioni italiane;

b) assenza di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;

d) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e turismo o di altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

4. A fini di garanzia della professionalità del servizio prestato, tutte le sedi, filiali, articolazioni locali, comunque denominate, delle suddette associazioni devono avere alle proprie dipendenze un direttore tecnico. Esse debbono inoltre prestare il deposito cauzionale previsto dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

5. Le regioni istituiscono registri regionali delle associazioni senza scopo di lucro nei quali vengono iscritte le sedi, filiali, articolazioni locali, comunque denominate, delle suddette associazioni.

6. L'organizzazione di gite riservate a propri iscritti della durata non superiore alle quarantotto ore, da parte di soggetti non disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, associazioni e comitati senza scopo di lucro, è consentita previa stipulazione di contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore, prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111».

Art. 9.

(Attività professionali)

1. All'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, organizzazione pro-

fessionali di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo. I relativi esami di abilitazione si svolgono con frequenza almeno annuale».

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 10.

(Intervento finanziario dello Stato)

1. L'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Intervento finanziario congiuntivo dello Stato)* - 1. Ai fini dello sviluppo delle imprese turistiche, con specifico riferimento alla creazione di consorzi, gruppi, reti ed aggregazioni di imprese, e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alla aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonchè per favorire l'ammmodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo esistenti, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.

2. Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

4. Per il triennio 1997-1999 il conferimento di cui al comma 1, è determinato in complessive lire 700 miliardi, di cui 100 miliardi per l'anno 1997.

5. Per gli anni 1998 e 1999 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

Art. 11.

(Istituzione della tassa di scopo)

1. I comuni hanno facoltà di deliberare, con regolamento, una tassa di scopo riscossa ed utilizzata localmente, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi o criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificatamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse del regolamento;

b) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

c) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermedie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

d) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio della imposta evasa;

e) previsioni di forme di collaborazione tra uffici statali e comunali, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, per la repressione dell'evasione mediante accesso ai registri delle presenze, ove previsti.

f) destinazione esclusiva delle somme risultanti dell'applicazione della tassa a progetti di investimento nel settore turistico, con specifico riferimento alla riqualificazione e ristrutturazione delle imprese turistiche ed dell'attività di promozione dei prodotti turistici».

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. L'articolo 16 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Copertura finanziaria)* - 1. All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge per

l'anno finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE N. 1973

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali della disciplina delle attività turistiche.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se compatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, modificate o derogate solo in maniera espressa.

Art. 2.

(Finalità della legge)

1. Finalità della presente legge è quella di rendere effettivo e pienamente operante il diritto di tutti di conoscere agevolmente le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e delle regioni che disciplinano le attività turistiche e di garantire la tutela dei diritti degli utenti delle prestazioni e dei servizi turistici, al fine di rafforzare la qualità e quindi la competitività dell'offerta turistica italiana.

Art. 3.

(Osservatori regionali sul turismo e per la tutela dei diritti del turista)

1. Per assicurare il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 2, le regioni istituiscono con legge, entro tre mesi dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge, gli osservatori regionali sul turismo e per la tutela dei diritti del turista.

2. Gli osservatori regionali di cui al comma 1 del presente articolo operano sulla base di apposite convenzioni con le aziende di promozione turistica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con gli uffici ed i servizi regionali di statistica e con gli enti regionali di studio e ricerca in campo economico e sociale. Essi operano in collaborazione con gli enti pubblici di studio e ricerca in campo economico e sociale, sulla base di una convenzione tipo adottata dall'Ufficio di coordinamento di cui al comma 3 del presente articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di coordinamento nazionale degli osservatori regionali di cui al comma 1, composto da un rappresentante per ogni osservatorio regionale, scelto fra quelli espressi dalle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, designato dal presidente della giunta regionale. Tale organo coordina a livello nazionale gli osservatori regionali.

Art. 4.

(Composizione degli osservatori regionali)

1. Gli osservatori regionali di cui all'articolo 3 sono organi collegiali nei quali deve essere prevista un'adeguata rappresentanza delle associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori iscritte negli albi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, che operano nell'ambito regionale, delle associazioni degli operatori turistici, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero e delle associazioni ambientaliste.

Art. 5.

(Compiti degli osservatori regionali)

1. Gli osservatori regionali di cui all'articolo 3 svolgono i seguenti compiti:

a) forniscono alle associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, in particolare a quelle che si occupano della tutela degli utenti dei servizi e delle prestazioni turistiche, alle associazioni degli imprenditori del settore turistico ed ai singoli operatori, consigli e chiarimenti sull'applicazione delle leggi nazionali e regionali del settore;

b) pubblicano annualmente un rapporto sul turismo nella regione, con particolare riferimento all'attuazione delle leggi regionali, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti del consumatore e dell'utente dei servizi e delle attività turistiche;

c) garantiscono l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative informazioni;

d) forniscono pareri sui prezzi dei servizi turistici agli operatori del settore;

e) predispongono ed aggiornano la Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Carta dei diritti del turista)

1. La Carta dei diritti del turista è redatta in almeno quattro lingue e fornisce al turista ogni utile informazione sulla legislazione nazionale e regionale a tutela dei suoi diritti in quanto utente delle prestazioni e dei servizi turistici. In particolare devono essere contenute nella Carta:

a) notizie sul diritto alla informazione circa la natura, la qualità ed il costo dei servizi, in particolare per quanto riguarda la stipulazione dei contratti turistici;

b) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente di alberghi, pensioni, *motel*, campeggi e villaggi turistici, rifugi alpini, strutture ricettive agrituristiche, camere e appartamenti in affitto, ostelli della gioventù e ristoranti;

c) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

d) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici in particolare;

e) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

f) informazioni sui metodi per far valere i propri diritti e indicazioni su come entrare in contatto con le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

2. Le aziende di promozione turistica provvedono alla maggior diffusione possibile, fra i turisti e gli operatori turistici, della Carta per i diritti del turista.

3. Le aziende di promozione turistica forniscono agli operatori turistici che decidono di distribuire agli utenti la Carta dei diritti del turista e che lo richiedono espressamente alle aziende di promozione turistica medesime, una targa, predisposta dall'Ufficio di coordinamento nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, con la seguente dicitura: «In questo esercizio è a disposizione la Carta dei diritti del turista».

Art. 7.

(Regolamento degli osservatori regionali)

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è promulgato il regolamento per il funzionamento degli osservatori regionali di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 3, pari a lire 600 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'onere relativo all'istituzione degli osservatori regionali sul turismo e per la tutela dei diritti del turista di cui all'articolo 3 provvedono le singole regioni a carico dei rispettivi bilanci.

DISEGNO DI LEGGE N. 2090**Art. 1.**

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, in favore di imprese medie, piccole e piccolissime che esercitano professionalmente attività economiche per la produzione o commercializzazione di beni e servizi nel settore turistico.

Art. 2.

1. Ai sensi della presente legge e in accoglimento di quanto disposto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, si intendono per:

- a) medie imprese quelle con meno di 250 dipendenti;
- b) piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti;
- c) microimprese o piccolissime imprese quelle con meno di 10 dipendenti.

2. Il Fondo interviene, nella misura massima dell'80 per cento, a sostegno dei costi previsti per l'attuazione di programmi di impresa destinati all'innovazione tecnologica o alla riqualificazione del patrimonio ricettivo, nonché al miglioramento del prodotto turistico o dei processi produttivi finalizzati al potenziamento dell'offerta turistica.

Art. 3.

1. Le disponibilità del Fondo sono riservate per il 50 per cento alle piccolissime imprese e per il 50 per cento alle piccole e medie imprese. Esse sono destinate a finan-

ziamenti della durata massima di dieci anni.

2. Il tasso d'interesse è stabilito nella misura del 7 per cento fisso annuo.

Art. 4.

1. La domanda di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge ed i programmi d'impresa corredati dei conti economici vanno presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno di ogni anno.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istruttoria delle istanze secondo le modalità di cui all'articolo 5.

3. Nel caso in cui l'istruttoria abbia esito favorevole, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a deliberare l'intervento del fondo. La deliberazione deve avvenire entro il 30 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di accesso ai benefici del Fondo.

4. Le domanda non ammesse a seguito d'istruttoria negativa si intendono definitivamente rigettate.

Art. 5.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo; indica le priorità di questi avendo riguardo alle esigenze dell'economia nazionale e determina i criteri e le modalità dell'istruttoria delle domande di concessione di cui all'articolo 4.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, disciplina con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità e i tempi per la realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico delle imprese, gli

importi e le modalità delle erogazioni delle agevolazioni, la revoca dei benefici, l'applicazione di penali in caso di inadempienze.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2 è trasmesso, prima della sua adozione, al Parlamento, al fine di acquisire il parere delle Commissioni competenti che deve essere espresso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 6.

1. A pena di decadenza da ogni beneficio, le imprese che hanno avuto accesso al Fondo devono documentare l'attuazione del programma nelle relazioni di bilancio relative a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui ha avuto luogo l'erogazione.

2. Copia della documentazione e della relazione al bilancio deve essere inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora questa non muova rilievi entro i 30 giorni successivi a quello del ricevimento, i documenti inviati dalle imprese si intendono favorevolmente esaminati.

Art. 7.

1. I benefici previsti dal Fondo possono essere concessi una sola volta per ciascuna impresa. Essi sono, in ogni caso e fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi previsti per il programma cui si riferiscono, cumulabili con i contributi concessi dalla Comunità europea e con qualsiasi altra forma di agevolazione prevista per la tipologia d'impresa di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è autorizzato il conferimento per il 1997, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 500 miliardi al Fondo di cui all'articolo 1.

2. Gli stanziamenti successivi sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE N. 2143

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«m): «Nei periodi 1997/1998 al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile un importo pari a lire un milione a fronte di spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato;».

Art. 2.

1. Con apposito decreto del Ministero delle finanze saranno definite le aree geografiche e le tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 2198**Art. 1.***(Principi generali)*

1. La Repubblica italiana riconosce al turismo un ruolo strategico fondamentale per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese e, in particolare, per l'attuazione delle politiche di riequilibrio territoriale delle aree depresse.

2. Al fine di perseguire uno sviluppo ordinato ed equilibrato di tutte le attività turistiche, lo Stato garantisce un'azione di sostegno alle imprese del settore, anche attraverso la adeguata disponibilità di fondi e risorse, nonchè la tutela del turista, nel pieno rispetto dei valori ambientali e dei beni culturali.

Art. 2.*(Organizzazione turistica centrale e di coordinamento)*

1. Ferme restando le competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di realizzare una efficace opera di indirizzo e coordinamento dei vari livelli istituzionali operanti nel settore turistico, nonchè il corretto e razionale utilizzo di tutte le connesse risorse nazionali e dell'Unione europea, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo - il Comitato per le attività turistiche (CAT) quale centro unitario di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provve-

de a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei trasporti e della navigazione e del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la composizione del CAT, di cui devono, comunque, far parte i Ministri o loro delegati in rappresentanza dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Il CAT si avvale di una segreteria operativa collocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, diretta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente generale.

3. Il CAT ha il compito di:

a) elaborare il piano turistico nazionale con scadenza triennale e contenente gli indirizzi e le strategie da perseguire per la valorizzazione dei contenuti economici, sociali e culturali del sistema turistico;

b) coordinare le linee e gli indirizzi politici e programmatici del comparto tra le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) verificare e controllare la compatibilità degli obiettivi e della modalità di attuazione fra il piano turistico regionale elaborato da ciascuna regione per il proprio territorio e il piano turistico nazionale, in modo da assicurare anche un continuo monitoraggio sul corretto e tempestivo utilizzo di tutte le risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea stanziata per il settore turistico;

d) surrogare gli organi preposti all'attuazione dei progetti regionali in caso di ritardi superiori a dodici mesi rispetto alle previsioni programmatiche;

e) fissare i criteri di ripartizione dei fondi nazionali stanziati per il turismo, fina-

lizzati ad obiettivi di rilancio produttivo del settore, nel quadro di un'armonica distribuzione territoriale dell'offerta turistica e tenuto conto di una corretta politica di riequilibrio territoriale delle aree depresse;

f) gestire il fondo per l'innovazione delle imprese turistiche di cui all'articolo 3, con particolare riferimento alla verifica dei progetti e dei programmi innovativi presentati dalle imprese, singole o associate, e dagli enti pubblici operanti nel settore;

g) elaborare un piano per la ristrutturazione e informatizzazione su scala nazionale degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

h) sviluppare la ricerca sul turismo anche tramite convenzioni con le università e i centri di ricerca applicata, per acquisire dati, informazioni e notizie sul settore finalizzati anche alla elaborazione di linee di indirizzo per l'ottimizzazione nel settore della promozione, che siano di riferimento alle attività e iniziative dell'ENIT e degli altri soggetti pubblici e privati preposti alla tutela dell'immagine nazionale;

i) definire i criteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in prospettiva del Giubileo dell'anno 2000, per il censimento e la classificazione delle strutture ricettive gestite da enti religiosi e morali;

l) stabilire gli indirizzi specifici e vincolanti per le politiche di formazione professionale;

m) proporre ed assumere le iniziative di coordinamento in fase attuativa delle politiche comunitarie nel settore;

n) predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, il piano di localizzazione delle case da gioco di cui al medesimo articolo, in modo da prevederne una per ogni regione;

o) definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di organica previsione e conseguente distribuzione temporale e territoriale dei prevedibili flussi turistici collegati al Giubi-

leo dell'anno 2000, con l'obiettivo di coinvolgere in tale rilevante appuntamento la gran parte del territorio nazionale, anche con la previsione di specifici incentivi in raccordo con le regioni interessate.

Art. 3.

(Fondo per l'innovazione delle imprese turistiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, è istituito il fondo per l'innovazione delle imprese turistiche, la cui gestione è assegnata al CAT. Il fondo può finanziare, attraverso contributi non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, progetti e programmi tesi alla innovazione e modernizzazione delle imprese turistiche, singole e associate, e degli enti pubblici operanti nel settore. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, fissa i criteri e le modalità per la gestione del fondo.

Art. 4.

(Organizzazione turistica regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto per definire la composizione, il ruolo, le funzioni e le competenze dei comitati regionali per le attività turistiche (CRAT), al fine di costituire in sede regionale un centro unitario di riferimento in merito all'avvio di efficaci linee di intervento nel settore.

2. Il CRAT, la cui composizione di base può essere integrata con legislazione regionale, deve svolgere il ruolo di coordina-

mento, controllo e propulsione delle attività turistiche in ambito regionale, avvalendosi, in particolare, nel settore della promozione, delle agenzie regionali di promozione e sviluppo turistico (Agetur) di cui all'articolo 5. Sono, inoltre, compiti del CRAT:

a) la elaborazione del piano triennale turistico regionale, da predisporre tenendo conto delle previsioni del piano turistico nazionale, con cui sono definiti gli indirizzi strategici del settore, finalizzati allo sviluppo economico dello stesso, e alla interazione con i settori dell'ambiente, dei beni culturali e dei trasporti;

b) l'attuazione dei programmi contenuti nel piano turistico regionale e, in particolare, degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

c) la fissazione dei criteri di ripartizione dei fondi propri, nazionali e dell'Unione europea, stanziati per l'incremento del settore turistico attribuendo, per il triennio 1997-1999, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse complessive alle iniziative e progetti in favore dei soggetti handicappati di cui alla lettera i);

d) la redazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano regolatore regionale, limitatamente alla gestione delle aree relative alla localizzazione delle strutture ricettive, ricreative e sportive connesse all'incremento dell'offerta turistica. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione del piano regolatore regionale, i comuni i cui territori sono interessati dalle previsioni provvedono all'adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali. In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, prevalgono, comunque, le previsioni del piano regolatore regionale, con diritto al conseguente rilascio delle concessioni edilizie. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità ed i criteri per le procedure di approvazione dei piani regolatori regionali;

e) l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano regionale dei porti e approdi turistici, estrapolato dal piano generale dei porti, il cui obiettivo deve essere l'individuazione di una razionale distribuzione territoriale di infrastrutture indispensabili all'avvio di una efficace politica di incentivo del turismo da diporto;

f) la promozione di politiche di incentivazione e rilancio delle attività turistiche e connesse al turismo, specie in materia di credito d'esercizio, consorzi fidi e agevolazioni alle associazioni di imprese turistiche;

g) l'individuazione delle aree territoriali di insediamento dei parchi turistici attrezzati di cui all'articolo 6, e la gestione delle relative istanze presentate dai soggetti interessati all'avvio di tali iniziative;

h) l'assunzione di iniziative in materia di agevolazioni nei confronti del turismo di ritorno, da parte dei cittadini emigrati, specie se di seconda o terza generazione;

i) la proposta di interventi agevolativi nei confronti di enti pubblici e imprese, singole o associate, che attuano programmi specifici in materia turistica in favore di soggetti handicappati. In particolare, gli incentivi devono tendere all'adeguamento delle strutture ricettive in direzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, all'acquisto di mezzi di trasporto specificamente attrezzati per il trasporto di passeggeri handicappati, e ad iniziative simili tendenti all'obiettivo di realizzare, quanto più possibile, concrete condizioni per il superamento degli impedimenti derivanti dalle condizioni di *handicap* e, anche nel settore turistico, generali condizioni di normalità;

l) la previsione di incentivi tesi a favorire i progetti per il recupero, la ristrutturazione, il restauro, il riuso di immobili di carattere storico, sia ubicati nei centri storici, sia in zone rurali ed aree di rilevante valore storico-ambientale, in funzione della creazione di una rete ricettiva di elevata qualificazione atta a migliorare il livello dell'ospitalità;

m) il coordinamento, attraverso l'Agetur di cui all'articolo 5, delle attività di promozione turistica.

Art. 5.

(Istituzione delle agenzie regionali di promozione e sviluppo turistico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono l'agenzia regionale di promozione e sviluppo turistico (Agetur), dotata di personalità giuridica pubblica, quale organismo operativo dei CRAT, di cui all'articolo 4.

2. L'Agetur regionale, sotto la direzione del CRAT, svolge, in particolare, attività di programmazione, propulsione e coordinamento delle politiche di promozione turistica nell'ambito della regione o della provincia autonoma.

3. Con legge regionale sono stabiliti gli organi di gestione e funzionamento dell'Agetur, che devono prevedere una adeguata rappresentanza delle imprese del settore.

Art. 6.

(Istituzione di parchi turistici attrezzati spa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, al fine di promuovere l'attuazione di progetti di pianificazione e gestione dei visitatori, l'organizzazione dei mezzi di trasporto in una determinata area, l'attuazione di interventi sistematici e integrati in materia di tutela ambientale e di intervento per la conservazione e fruizione dell'ingente patrimonio architettonico, archeologico e monumentale, nonché la realizzazione di infrastrutture necessarie alla crescita dei servizi turistici, le regioni, attraverso i CRAT, individuano all'interno del proprio territorio

apposite aree su cui intervenire attraverso strutture operative denominate «parchi turistici attrezzati» e costituite nella forma di società per azioni.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono essere individuati anche su istanza dei soggetti costituenti i parchi turistici attrezzati spa.

3. Il parco turistico attrezzato spa, costituito ai sensi delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, è una struttura operativa che interviene in un ambito territoriale racchiuso entro precisi limiti geografici, all'interno del quale tutti i soggetti istituzionali, economici e culturali, pubblici e privati, concorrono alla gestione comune di tutti i beni e servizi collegabili, a vario titolo, allo sviluppo dell'attività turistica di quella zona.

4. I compiti del parco turistico attrezzato spa sono, in particolare:

a) la programmazione dell'uso razionale e globale del territorio e di tutte le risorse turistiche presenti nel parco e degli interventi necessari;

b) la gestione del patrimonio pubblico immobiliare affidato al parco da enti pubblici, favorendone, con il concorso di capitali privati, la utilizzazione produttiva nel campo turistico;

c) la promozione e il sostegno alla nascita di iniziative imprenditoriali nel settore turistico, allo sviluppo dei servizi, alla realizzazione delle infrastrutture mancanti;

d) il coordinamento delle azioni dei soggetti connessi alla produzione di turismo, al fine, tra l'altro, di promuovere unitariamente l'immagine e l'offerta turistica della zona.

Art. 7.

(Imprese turistiche)

1. Allo scopo di individuare, nella contabilità nazionale, le entrate derivanti dal settore del turismo ed il contributo che il turi-

simo fornisce alla produzione della ricchezza nazionale, sono considerate attività turistiche i seguenti comparti:

a) attività di trasporto: aereo, ferroviario, navale, *pullman*, taxi, noleggio, distribuzione carburanti, gestione porti ed approdi;

b) attività ricettive: alberghi, *motel*, villaggi turistici, campeggi e *roulotte*, *navi-alberghi*, appartamenti in affitto turistico, condomini turistici, multiproprietà, centri congressuali, edifici storici ricettivi, case-albergo, ricettività agro-turistica e rurale, stabilimenti termali;

c) attività di commercializzazione: aziende di grossisti di viaggi e turismo, *tour operator*, agenti di viaggio, brokeraggio, organizzazione di congressi, di eventi speciali e grandi eventi, assicurazioni viaggi, agenzie di cambio valuta, gestione carte di credito e altri titoli finanziari turistici e agenzie immobiliari;

d) attività commerciale di pubblici esercizi: ristoranti, trattorie ed altre formule di somministrazione al pubblico di cibo e bevande, bar, negozi, articoli da regalo, *souvenir*, oggettistica artigianale, fotografia, abbigliamento, prodotti tipici locali, discoteche, *night*, locali di ritrovo, strutture ricreative e del tempo libero e per le attività sportive, lidi e stazioni balneari, impianti di risalita ed attrezzature montane e lacuali, case da gioco;

e) attività culturali e ludiche: musicali, artistiche, museali, dei centri storici, dei siti archeologici e rurali, dei parchi naturali, degli zoo, degli orti botanici e dei parchi marini, e grandi eventi sportivi ed agonistici;

f) attività dell'organizzazione turistica pubblica ed associata: uffici turistici nazionali, regionali, subregionali, locali, associazioni turistiche e culturali, associazioni di categoria, consorzi di operatori turistici.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono imprese turistiche quelle che svolgono la gestione di una o più attività tra quelle elencate al comma 1, a condizione che esse traggano, con carattere di esclusività, i loro proventi dai flussi di turisti, visitatori ed escursionisti, così come definiti dalla Organizzazione turistica mondiale.

3. Sono, in particolare, imprese turistiche, ai sensi del comma 2:

a) le strutture ricettive: alberghi, *camping*, villaggi, *residence*;

b) i ristoranti, discoteche e locali di ritrovo;

c) le agenzie di viaggio;

d) le imprese di organizzazione di congressi, manifestazioni, *meeting*, mostre, incentivi ed eventi in genere;

e) le strutture termali;

f) gli stabilimenti balneari, i parchi acquatici e di divertimento;

g) le imprese di gestione di porti e approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta ed all'assistenza delle unità da diporto;

h) le imprese collegate al turismo invernale che gestiscono impianti di risalita, piste e funicolari;

i) le imprese di trasporto su gomma la cui attività è finalizzata esclusivamente per il trasporto di turisti, nonchè le imprese di noleggio;

l) le imprese di trasporti turistici che gestiscono linee aeree e di navigazione turistica in mari e fiumi italiani;

m) le case da gioco;

n) le imprese commerciali e artigianali o stagionali che operano in via esclusiva nell'ambito dei flussi turistici dell'area interessata;

o) le imprese di gestione delle risorse museali, archeologiche, dei beni culturali e del patrimonio storico e rurale;

p) le imprese fornitrici di servizi di animazione e complementari.

4. Le imprese turistiche devono essere iscritte in appositi elenchi istituiti dalle regioni, che ne determinano le caratteristiche e la classificazione.

5. Lo Stato a livello nazionale, e le regioni e le province autonome nel territorio di loro competenza, promuovono l'associazionismo

tra le imprese turistiche e quelle connesse al settore, nonchè l'adozione di marchi di garanzia del prodotto turistico o connesso al turismo, anche attraverso il riconoscimento dell'autocertificazione di qualità.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina, con proprio decreto, le modalità per l'adozione del marchio di garanzia del prodotto turistico anche con il metodo dell'autocertificazione, di cui al comma 5.

Art. 8.

(Agenzie di viaggio)

1. All'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Lo Stato e le regioni promuovono, anche con interventi finanziari, l'associazionismo e l'informatizzazione tra le agenzie di viaggio al fine di promuovere un'offerta più adeguata agli *standard* internazionali, con economie di scala.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, emana un atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione, a livello regionale, degli importi e delle finalità dei depositi cauzionali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma».

2. L'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Imprese di organizzazione congressuale)

1. Sono definite imprese di organizzazione congressuale quelle che esercitano in modo professionale e continuativo attività

nel campo della comunicazione, progettando e realizzando manifestazioni congressuali, convegni, seminari, conferenze, *meeting* ed ogni altra iniziativa simile.

2. Le imprese di cui al comma 1, nell'ambito delle manifestazioni da loro organizzate ed esclusivamente per esse, possono svolgere tutte le attività e i servizi inerenti. Possono, altresì, richiedere a terzi i servizi ritenuti necessari allo svolgimento della manifestazione, rendendosene responsabili verso il committente.

Art. 10.

(Case da gioco)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un apposito decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzato all'apertura e gestione, anche da parte di soggetti privati, di case da gioco ed impianti assimilati, secondo i principi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

Art. 11.

(Associazione senza scopo di lucro)

1. All'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «per i propri associati» sono inserite le seguenti: «da almeno tre mesi»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri emana un decreto per la regolamentazione dei controlli relativi all'accertamento delle disposizioni di cui al primo comma. Le associazioni di cui al medesimo comma sono inoltre tenute, al pari delle altre imprese, ad applicare ogni possibile forma di tutela e garanzia, anche assicurativa, dei propri as-

sociati fruitori dei servizi turistici. L'associazione presso la quale sono state riscontrate almeno tre irregolarità, in ordine ai tempi minimi di adesione degli associati, perde l'autorizzazione di cui al presente articolo».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Professioni turistiche)

1. All'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «animatore turistico» sono inserite le seguenti: «maestro di sci acquatico, gestore di siti archeologici, gestore di musei, promotore di centri storici, gestore di approdi e porti turistici, agente dello sviluppo turistico locale»;

b) dopo l'undicesimo comma sono inseriti i seguenti:

«È maestro di sci acquatico chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci acquatico.

È gestore di siti archeologici chi, per professione, gestisce un parco archeologico avuto in concessione.

È gestore di musei chi, per professione, gestisce un impianto museale avuto in concessione.

È promotore di centri storici chi, per professione, programma, sviluppa ed attua la promozione e il *marketing* dei centri storici nella loro unitarietà.

È gestore di approdi e porti turistici chi, per professione, gestisce le attrezzature ed i

servizi di approdo e dei porti turistici e dei porti a prevalente fruizione turistica e da diporto.

È agente dello sviluppo turistico locale chi, per professione, svolge attività di *marketing* del territorio e di riorganizzazione dei richiami turistici locali».

Art. 13.

(Comuni a vocazione turistica)

1. È istituita la denominazione di «comune a vocazione turistica». Sono comuni a vocazione turistica quelli cui tale qualifica è riconosciuta dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della concorrenza di una serie di elementi qualitativi e quantitativi, in combinazione tra loro, legati alla conservazione e alla qualificazione del patrimonio ambientale e culturale e alla sua promozione.

2. La qualifica di comune a vocazione turistica è attribuita, con decreto motivato dei competenti organi regionali o provinciali, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, al fine di procedere ai relativi atti di controllo. Presso il suddetto Dipartimento è istituito il registro dei comuni a vocazione turistica d'Italia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, definisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica, le norme per la redazione di un piano turistico comunale di adeguamento alla qualità dei servizi turistici e di sviluppo dell'offerta, nonché i raccordi di tale piano turistico con gli altri strumenti urbanistici e di programmazione e gestione del territorio, ivi inclusi i limiti e le deroghe ai piani paesaggistici.

4. I comuni che non hanno conseguito la qualifica di comune a vocazione turistica o che la hanno persa, per il venire meno

dei requisiti di cui al comma 1, perdono il diritto a tale denominazione.

Art. 14.

(Intervento finanziario delle regioni)

1. Nel triennio 1997-1999, ai sensi dell'articolo 1, le regioni operano stanziamenti non inferiori al 5 per cento della propria previsione di spesa, al netto delle partite di giro e della spesa sanitaria, a favore delle politiche di rilancio del settore del turismo, prevedendo, in particolare, interventi integrati a favore delle imprese e delle infrastrutture connesse al turismo, nonchè particolari linee finanziarie di intervento in favore dei progetti presentati dai parchi turistici attrezzati spa e dei comuni a vocazione turistica, di cui rispettivamente, agli articoli 6 e 13.

Art. 15.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

1. Per il triennio 1997-1999, sono stanziati, a carico del bilancio dello Stato, 1.000 miliardi di lire, per ciascun anno, per gli interventi di cui alla presente legge.

2. I fondi di cui al comma 1 sono suddivisi come segue:

a) 500 miliardi di lire per la riqualificazione e l'incremento dell'offerta dell'accoglienza turistica;

b) 50 miliardi di lire per la promozione e l'informatizzazione delle imprese pubbliche e private, da gestire attraverso il fondo per l'innovazione delle imprese turistiche di cui all'articolo 3;

c) 100 miliardi di lire per la promozione all'estero del prodotto turistico italiano, per la formulazione dei pacchetti di offerta e per la internazionalizzazione delle imprese turistiche;

d) 200 miliardi di lire per i progetti cofinanziati dall'Unione europea e le proposte avanzate dai parchi turistici attrezzati spa di cui all'articolo 6;

e) 100 miliardi di lire per la ricerca sul turismo, da attuare con apposite convenzioni con le università e i centri di ricerca, nonchè per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) 50 miliardi di lire per i comuni che richiedono interventi ai fini del riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 16.

(Ripartizione dei fondi)

1. I fondi di cui all'articolo 15, fatta eccezione per quelli destinati alla promozione all'estero di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera c), sono ripartiti nella misura del 60 per cento alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri annualmente stabiliti dal CAT e ispirati, principalmente, a perseguire obiettivi di riequilibrio territoriale dell'offerta turistica, a condizione che gli enti locali interessati stanzino, per il settore, somme complessivamente non inferiori a quelle derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate all'articolo 14. Tali fondi, nella misura del 20 per cento sono ripartiti, con gli stessi criteri, tra le regioni incluse tra le aree depresse, e nella misura del 20 per cento, sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, per gli interventi a carattere nazionale.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2932

Art. 1.

1. I benefici fiscali di cui all'articolo 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano, senza le limitazioni territoriali ivi previste, anche per gli anni

dal 1997 al 2000, alle imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Gli investimenti ammissibili, con riferimento alle imprese turistiche, oltre a quelli elencati all'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono comprendere anche:

- a) opere di straordinaria manutenzione;
- b) opere necessarie per l'adeguamento a normativa statale o regionale in materia di impiantistica e dotazioni degli immobili;
- c) servizi informativi multimediali.

